

STATUTA SAONE DEL 1404-1405

Gli Statuti del Comune Savonese esistono in più esemplari.

In ordine cronologico il primo è quello degli « Statuta Antiquissima » che Giovanni Filippi (1) ascrive al 1345, e di cui parlano anche il Noberasco (2) e il Bruno (3).

Il secondo esemplare è quello del 1376, la cui interpretazione è difficilissima per la cattiva scrittura; quindi seguono la doppia redazione del 1404 in pergamena, i Criminali pure in pergamena. Appunto gli « Statuti » del 1404 intendo studiare e per ora solo i « Politica Amministrativa », essendo troppo vasta la materia. Più tardi, se questo mio lavoretto coronerà la mia pazienza, mi invoglierò maggiormente, alla continuazione degli altri due volumi.

I « Politica Amministrativa » di suddividerò ancora, e ne studierò l'aspetto « Politico Amministrativo », il Culto, l'Igiene, l'Istruzione e le Arti.

Infine ogni parte del Diritto Statutario Savonese sarà confrontata con quello di altre Città Liguri, inoltre farò anche confronti con alcuni statuti piemontesi.

Ho detto che la redazione del 1404 è doppia. Difatti consta di due volumi, ambedue in pergamena. Uno, il più antico, contiene la parte Politico-Amministrativa, misura cm. 38x26, è legato in pelle rossa, è scritto tutto dalla stessa mano; qualche pergamena è leggermente tarlata, le rubriche spiccano in caratteri rossi, e belle miniature in rosso e in turchino ornano la lettera iniziale di ciascuna rubrica. L'altro volume contiene oltre la parte Politico-Amministrativa la « Civile », misura cm. 39x28, è legato in pelle scura, ha nove chiodi rilevati per ogni lato della copertina; è scritto dalla stessa mano, ma della stessa mano non sono le aggiunte di fondo; ha alcune corrosioni mediane.

In questo volume precede l'indice, le rubriche spiccano in caratteri rossi; anch'esso contiene delle miniature, ma non sono così numerose e così belle come nel primo volume. Ambo i volumi contengono aggiunte in margine e appiè della pagina; inoltre il secondo contiene parecchie

(1) GIOVANNI FILIPPI, *Studi di Storia Ligure*, Roma, Soc. Editrice D. Alighieri, 1897, pag. 171 e segg.

(2) FILIPPO NOBERASCO, *Gli Statuta Antiquissima del Comune di Savona*, in « Gazzetta di Genova », anno LXXXIV, N. 5 e 6, Tip. F.lli Pagano, 1916.

(3) FEDERICO BRUNO, *Gli Statuta Antiquissima Saone*, in « Atti della Soc. Savonese di Storia Patria », Vol. I, Tomo I, Savona, Stab. Tipografico Ricci, 1918, pag. 27 e segg.

pergamene con aggiunte di anni posteriori scritte da diverse mani, e in periodi di tempo diversi.

Detti volumi sono conservati in uno stipo nella Sala della Giunta del Municipio di Savona.

COME ERA GOVERNATA LA CITTA'

Il Comune era retto da un Podestà straniero, coadiuvato da due soci; dal Giudice « ad Civilia » e dal Giudice « ad Malefica ». C'era poi un Consiglio Cittadino, composto di quarantotto membri, rappresentanti della nobiltà e del popolo. L'Anziania che aveva otto membri quindi tre Ministeriali o verificatori di pesi e misure; due razionali, dodici campari, tre estimatori, sei scribi, due cintraci o preconi; due massari; tre sabarbari che soprintendevano alla cura del porto, del molo e dei navigli; quattro consoli per l'Amministrazione delle ville, dipendenti da Savona; quattro Ufficiali per la cura delle vie e per l'Igiene della città, e altri Ufficiali minori.

Lé Arti, che eran parecchie, saggiamente governate con propri statuti.

POLITICA AMMINISTRATIVA

Il Podestà tre mesi prima delle calende di febbraio, radunava il Consiglio Grande della Città al suono del corno e della campana per eleggere sei *Prohiviri* i quali nominassero il suo successore (1).

Il Podestà non poteva essere scelto tra quelli già eletti negli anni precedenti, era sempre straniero, da quest'anno in poi doveva essere genovese (2).

Quando il Podestà era scelto, si mandavano all'eletto, entro otto giorni dalla nomina, due ambasciatori e un notaio della città di Sa-

(1) *Statuta Saone* del 1404, f. 1-10 (a).

(2) *Statuta antiquissima Saone* del 1345, (ms. in Biblioteca Civica di Savona), foglio 18: il Podestà è scelto tra i migliori uomini di Genova. — *Statuti di Noli* del 1500, 1679, (ms. presso famiglia Bocalandro di Novi), f. 3 b: il Podestà è forestiero, ed eleggevasi quando per interne discordie sarebbe stato imprudente affidare il Governo e la tutela del Comune ai cittadini di Noli. Talvolta il governo è affidato a due Consoli cittadini che duravano in carica quattro mesi, giuravano di governare con onore, non potevano ricusare tale incarico, pena quattro fiorini. Non potevano essere contemporaneamente Consoli il padre e il figlio, o due cognati, nè essere minori di 21 anni di età. Un Console poteva assentarsi con il permesso del Consiglio e solo per quindici giorni; nella sua assenza doveva essere sostituito dall'altro Console, specialmente nell'amministrazione della Giustizia. — *Statuti di Albenga* anteriori al 1484 editi da ANTONIO VALSECCHI, con prefazione di Bernardo Mattiauda (Albenga, Graviotto, 1885); pag. 427: il Consiglio nominava otto tra i più idonei e adatti uomini di Albenga che avessero profonda conoscenza dei cittadini di Genova per elegerne uno a Podestà. — *Capitula Ville Quiliani* del

(a) Per brevità verranno citati nel corso dello studio i vari *Statuti* col nome di città nelle quali ebbero vigore.

vona (1). Se l' eletto rifiutava, e per tre giorni consecutivi, di prestare il giuramento, era dichiarata nulla la sua nomina, gli ambasciatori facevano ritorno in città, ed entro otto giorni se ne eleggeva un altro (2).

Il Podestà nello stesso giorno in cui assumeva la carica, doveva accettare tale Ufficio impugnando la venga in presenza degli Anziani e del popolo, e giurare sui Vangeli di esercitare con onore il suo Ufficio (3). Egli giurava di salvare, custodire, difendere i diritti delle

1407 editi da FEDERICO BRUNO, in « Atti e Memorie della Soc. di Storia Savonese », (Savona, Bertolotti, 1889-1890); pag. 330: il Podestà è forestiero ed è scelto fra gli uomini eccellenti di Savona. — *Statuti di Nizza* del 1162-1346 (in « Monumenta Historiae Patriae, cit.) — *Statuti di Cosio* — Id. Id. *Mendatica* — Id. Id. *Montegrosso*: del 1297 e 1368, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria editi da GEROLAMO ROSSI (Genova, 1888), appendice al vol. XIV, pag. 75. — *Leges et Statuta Levanti, in tres libros divisa*, del sec. XIV, con aggiunte fino all'anno 1475 per R. DOMINICI DE RUBEIS J. G. (ms. in « Biblioteca Civica di Savona), f. 12 e f. 102. — *Leges Genuenses* del 1403-1407, dettate da JOANNIS LEMEINGRE detto *Bouci-cault* (in « Monumenta Historiae » cit.), col. 530. — *Capitola Communicatis Diani* del 1365 editi da GEROLAMO ROSSI in « Miscelanea di Storia Italiana », serie III, tomo VIII (Torino, Bocca, 1902), pag. 37. — *Statuti di Nicosia* del 1406, (ms. in R. Biblioteca Universitaria di Genova), p. 66. — *Statuti di Albisola* dell' anno 1389 (ms. in Biblioteca Universitaria di Genova), pagina 27. — *Statuti di Ortonovo*, (ms. unito a quello di Nicosia), pag. 62: Capo del Comune è un Console. — *Statuti di Vezzi* del 1456 (ms. in Archivio Storico del Comune di Savona n. 2) f. I: Capo del Comune è un Console dipendente dal Podestà di Savona. — *Statuti di Spotorno* del 1582 (?) (ms. in Archivio Storico del Comune di Savona n. 22) f. 46: il Podestà è il Vicario; idem n. 22, f. 7: il Podestà o il Vicario erano sottoposti al Podestà di Vado. Il Vicario era scelto fra gli uomini di Spotorno. — *Statuti di Celle* dell'anno 1403-1414 (ms. in Bibl. Civica di Savona) f. 2 a: ha il Podestà. — *Statuti di Biella* (secondo il codice originale del 1245, edito da FERDINANDO GABOTTO, Pinerolo, 1918), pag. 332: quattro Consoli reggevano il Comune. — *Statuti di Chieri* del 1313 (editi da FRANCESCO COGNASSO, Pinerolo, Rossetti, 1913), pag. 1. — *Statuti di Villafranca Piemonte* del 1384 (editi da R. MARINI, Torino, Bocca, 1918), pag. 83: il Podestà è un Castellano. — *Statuti di Ivrea* del 1313-1329 (in « Leges Municipales » edito nei « Monumenta Historiae Patriae » cit.) col. 1107-1108. — *Statuti di Moncalieri* del 1358-1364, *ibid.* col. 1363: il Comune è retto da un Castellano. — *Statuti di Torino* del 1341-1472, *ibid.*, col. 636: il Comune è retto dal Vicario del Conte di Savoia. — *Statuti di Casale* del sec. XIV, *ibid.*, col. 929. — *Statuti di Arosio* dei secc. XII-XIII, (editi da G. SEREGNI in « Miscelanea di Storia Italiana », cit. Serie III, tomo VII), pag. 295.

(1) Cfr. *Savona, Statuti*, cit., del 1345, f. 20 a.

(2) Cfr. *Savona, Statuti*, cit., *ibidem*; *Noli* cit. f. 3. b: entro sei giorni dalla nomina del Podestà mandavasi all' eletto due Consiglieri e se non accettava, entro sei giorni eleggevasene un altro. — *Albenga*, cit., p. 13.

(3) *Savona, Statuti* del 1345, cit., f. 18 a. — *Noli*, cit., f. 3 b. — *Quiliano*, cit., f. 26 a. — *Nizza*, cit., col. 44. — *Levanto*, cit., lib. I, f. 11-12. — *Albenga*, cit., pag. 13 e pag. 328. — *Statuti di Diano* del 1363 (editi da G. Rossi (in « Miscell. di Storia Ital. » cit., serie XXXIX, vol. VIII), p. 37, cap. I. — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 7 a. — *Celle*, cit., f. 2 a. — *Biella*, cit.,

vedove, degli orfani, dei pupilli, della chiesa di Santa Maria del Castello, del Vescovo, dei Monasteri e di tutti gli altri Enti ecclesiastici; giurava inoltre di sostenere i diritti del Comune e di tenere in pace la Città (1) Il Podestà poteva sposarsi fin dallo stesso mese in cui era entrato in carica, ma era obbligato a tenere la sposa in Città per tutto il tempo del suo Ufficio (2), che durava un anno. Percepiva un salario di lire 2200 in moneta allora corrente (3).

Teneva due ottimi soci detti « milites collaterales » che, sotto pena di sessanta soldi, dovevano andare per la Città con « macia » e non col bastone (4). Aveva associati a lui due giudici (5): uno deputato « ad

pag. 332. — *Chieri*, cit., pag. 1, cap. I. — *Casale*, cit., col. 929. — *Ivrea*, cit., col. 1108. — *Moncalieri*, cit., col. 1363. — *Torino*, cit., col. 636. — *Villafranca*, cit., pag. 83, cap. I e II. — *Arosio*, cit., pag. 295, cap. XXII: Il Podestà deve recarsi ad Arosio tre volte all'anno, cioè in Gennaio, in Maggio e in Settembre per esigere multe, bandi, oneri, ecc. che gli abitanti dovevano al Comune.

(1) *Savona*, *Statuti*, del 1345, cit., f. 9 a e 10 b. — *Albenga*, cit., pagine 13 e 428. — *Nizza*, cit., col. 45. — *Noli*, cit., f. 3 b, 4 a. — *Diano*, cit., pag. 37, cap. I. — *Villafranca*, cit., pag. 83-84, cap. I-II-III. — *Chieri*, cit., pag. 2, cap. II. — *Biella*, pag. 332. — *Ivrea*, col. 1108. — *Moncalieri*, cit., col. 1363. — *Torino*, cit., col. 636. — *Casale*, cit., col. 929.

(2) *Levanto*, *Statuti*, cit., f. 91. — *Ivrea*, cit., col. 1113: era proibito al Podestà portarsi la sposa in Ivrea per tutto l'anno di suo regime, nè poteva abitare con la madre o con il padre; sotto pena di bando e venti soldi di multa.

(3) *Savona*, *Statuti*, del 1335 cit., f. 18 b: salario del Podestà è di lire 500 genovesi. — *Nizza*, cit., col. 73: il salario del Podestà con il suo giudice non deve eccedere le trecento lire genovesi e quaranta soldi per i suoi due scrivani. — *Quiliano*, cit., pag. 354: il salario del Podestà è di lire 200 in moneta di Savona. — *Albenga*, cit., pag. 428: il salario del Podestà è di lire 1000, in moneta di Albenga, il quale veniva diviso in tre parti: la prima parte era data al Podestà entro il 1° mese di carica, la seconda parte gliela pagavano entro i seguenti cinque mesi, l'ultima gliela pagavano dopo il sindacamento e a seconda del risultato di questo. — *Noli*, cit., f. 4 a: lo stipendio del Podestà non era uguale ogni anno. — *Cosio*, cit. — *Mendatica*, cit. — *Monterosso*, cit., pag. 75: salario del Podestà è di lire 25. — *Levanto*, cit., f. 12-13: Il salario del Podestà è di lire 250 genovesi e tocca la terza parte di ogni bando, pena una multa, che esigeva dalle persone che recavano danni alle terre del Comune. — *Levanto*, cit., f. 91: il salario del Podestà non deve eccedere le 200 lire genovesi. — *Chieri*, cit., pag. 3, cap. III: il salario del Podestà è di cinquecento fiorini fissatogli dall'Imperatore. — *Arosio*, cit., p. 295, cap. XX: il salario del Podestà è lire 3 di terzoli.

(4) *Savona*, *Statuti*, del 1345, cit., f. 18 b: uno solo era prima il milite.

(5) *Savona*, *Statuti*, del 1345, cit., f. 18 b. — *Nizza*, cit., col. 45: uno solo era il Giudice del Podestà e due scribi. — *Albenga*, cit., pag. 17 e segg.: v'è il Vicario, manca l'altro Giudice. — *Cosio*, cit.; *Mendatica*, cit.; *Monterosso*, cit., pag. 88: il Podestà ha un Notaio. — *Quiliano*, *Cfr. Statuti Savonesi* del 1345, pag. 26 a e b: prima dell'entrata del Podestà in Quiliano, veniva nominato dal Consiglio di Savona un Notaio Savonese; che diventava scrivano del Podestà di Quiliano. Egli giurava

Civilia » con funzione di Vicario e con salario di L. 200 in monete piccole; l'altro « judes malleficiors » con salario di L. 200 in monete piccole (1).

Tanto il Podestà che i due Giudici non potevano essere rieletti che dopo dieci anni (2) e non potevano percepire altro salario che il proprio (3); dovevano « regere curai » tanto in cause civili che criminali con buona fede, senza frode (4), e giudicare e abitare con i propri famigliari e servi nel palazzo « in quo jura reduntur » e non altrove (5). Il podestà ed i giudici dovevano salvare, custodire e difendere i beni e le possessioni della Città e del Distretto di Savona per l'utilità del Comune (6), sotto pena di lire trecento, per il Podestà e lire cento, per il giudice. Il Vicario e l'altro giudice dovevano osservare tutti i capitoli e statuti spettanti al loro Ufficio (7) e far osservare gli altri capitoli ai

di esercitare bene e legalmente il suo ufficio, di coadiuvare il Podestà nelle cause civili, di non accettare nè doni, nè denaro, dai Quilianesi col suo salario di dodici denari che percepiva del Comune di Savona per ogni volta che dovevasi recare a Quiliano. — *Vezi*, cit., Ni 21, f. 1 b: il Console teneva un Nunzio, un Notaio e uno scriba. — *Torino*, cit., col. 544: il Vicario Del Conte ha un Giudice. — *Ivrea*, cit., col. 1108: il Podestà deve condurre con sè due buoni ed esperti Giudici e un Milite. — *Chieri*, cit., pag. 3, cap. IV: il Podestà ha un sol Giudice. — *Casale*, cit., col. 937: il Podestà ha un Giudice; col. 938 e un milite.

(1) *Savona*, Statuti del 1345, cit., f. 18 b: ogni giudice percepiva 100 fiorini d'oro per salario. — *Levanto*, cit., f. 92: ogni giudice percepiva 125 lire genovesi per salario.

(2) *Savona*, Statuti del 1345, cit., f. 20 b: potevano essere rieletti tre anni dopo. — *Levanto*, cit., f. 91: il Podestà non poteva essere rieletto per due anni consecutivi.

(3) *Savona*, Statuti del 1345, cit., f. 19 b: non toccava al Podestà e ai Giudici nulla del denaro del Comune. — *Genova*, cit., col. 530.

(4) *Genova*, cit., col. 531-532 — *Noli*, cit., f. 6 b: tanto per il Podestà che per i Consoli. — *Albenga*, cit., pag. 18. — *Diano*, cit., pag. 37, cap. I. — *Spotorno*, cit., N. 22, f. 7 a. — *Cosio*, cit.; *Mendatica*, cit.; *Monterosso*, cit., p. 76. — *Chieri*, cit., p. 2, cap. II. — *Casale*, cit., col. 937: il Giudice giurava di esercitare con coscienza il suo dovere; idem, col. 938: il milite del Podestà giurava di non accusare alcuno se non lo trovava colpevole sul fatto; idem, col. 977: le questioni sommarie svolgevansi dinanzi al Podestà o al suo Giudice. — *Moncalieri*, cit., col. 1363. — *Torino*, cit., col. 636.

(5) *Albenga*, Statuti, cit., pag. 19. — *Genova*, cit., col. 532: il Podestà ha uno scriba del collegio dei Notai di Genova che tiene i cartolari del Podestà. — *Villafranca*, cit., pag. 84, N. 6.

(6) *Savona*, Statuti del 1345, cit., f. 9 a. — *Albenga*, cit., pag. 13: per il Podestà; pag. 17-19: per il Vicario. — *Nizza*, cit., col. 45. — *Diano*, cit., cap. I, pag. 37. — *Noli*, cit., f. 4 a. — *Chieri*, cit., pag. 2, cap. II.

(7) *Savona*, Statuti cit., f. 19 a. — *Quiliano*, cit., pag. 355: il Podestà doveva osservare gli Statuti di Quiliano, e dove quelli difettavano doveva regolarsi con quelli di Savona. — *Levanto*, cit., f. 12; idem, cit.,

rimanenti Ufficiali. Se il Podestà trasgrediva, lo richiavano all'ordine, acciocchè non ne venisse ad essi imputazione (1). Il Podestà e i Giudici nelle cause civili e criminali dovevano osservare gli Statuti sotto pena di « Sindacamento » (2), oltre la pena di lire 500 per il Podestà e lire 25 per i giudici. Era proibito al Podestà e ai suoi giudici di ricevere denaro da chicchessia (3), di prendere parte a banchetti di Cittadini Savonesi, di invitare Cittadini a propri banchetti e pranzi (4). Il Podestà non poteva assumere alcun compromesso o arbitrato; i Giudici non potevano intromettersi l'uno nelle mansioni dell'altro, nè prestar patrocinio e consiglio in veruna causa nè esercitare il proprio Ufficio per altro Principe o Barone contemporaneamente a quello

f. 75: tutti gli Ufficiali e abitanti di Levanto devono osservare gli Statuti di Genova. — *Diano*, cit., cap. I, pag. 37. — *Vezi*, cit., n. 21, e f. 1 b: il Console ha ampia balia nei processi civili che criminali, può nei processi civili amministrare il diritto fino alla somma di lire 200, in monete di Savona. Nei processi criminali può rendere giustizia per tutte le pene contenute nei capitoli confirmati e concessi dal Comune di Savona e condannare chi bestemmia, chi percuoteva, ecc. Altrimenti tanto per processi civili che criminali maggiori dei citati, ricorreva per consiglio al Podestà di Savona. — *Vezi*, cit., n. 21, f. 7 b: il Console e i suoi Ufficiali devono osservare gli Statuti di Vezi e dove quelli difettano osservare gli Statuti di Savona. — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 3 a: il Vicario doveva osservare gli Statuti di Spotorno e dove quelli difettavano osservare quelli di Genova. — *Biella*, cit., pag. 332. — *Ivrea*, cit., col. 1002: tali Statuti del Comune venivano letti al Podestà in principio del suo Ufficio, dai tre Sapienti eletti a ciò, come dice anche la sol. 1101.

(1) *Savona, Statuti del 1345*, cit., f. 19 a.

(2) *Quiliano*, cit., pag. 333. — *Levanto*, cit., f. 12. — *Diano*, cit., p. 37, cap. I. — *Albisola*, cit., f. VI-27, 6 pag. 33, cap. XXX: il Podestà non deve portare fuori del Distretto di Albisola i capitoli di detto Comune, ma sotto vincolo di giuramento deve tenerli in casa sua e non affidarli a nessuno. — *Celle*, cit., f. 48 a e b; idem ad *Albisola*. — *Villafranca*, cit. pag. 144, cap. 254. — *Casale*, cit., col. 259.

(3) *Savona, Statuti del 1345*, cit., f. 10 b. — *Nizza*, cit., col. 53: il Podestà non doveva far società con alcuno, nè ricevere servigi da persone sottoposte alla sua podestà o che dovesse giudicare. — *Albenga*, cit., pag. 20 - 429. — *Quiliano*, cit., pag. 354: il Podestà non poteva percepire doni, salvo frutta, ortaggi, latte e simili sino al valore di 10 soldi. — *Cosia*, cit.; *Mendatica*, cit.; *Monterosso*, cit., pag. 75. — *Celle*, cit.; *Albisola*, cit.; *Varazze*, cit., f. 21 b: era punito colui che faceva doni, tributi al Podestà sia apertamente che occultamente, pena lire 10 genovesi in monete di Savona. Per il Podestà, se accettava, c'era la punizione di lire 10 genovesi in moneta savonese, che gli erano trattenute sul salario. — *Casale*, cit., col. 931: il Podestà e i Giudici non possono chiedere doni di denaro, nè dal Comune, nè dalle persone, nè ricevere e dare pranzi. — *Ivrea*, cit., col. 1110, vedi *Nizza*.

(4) *Savona, Statuti del 1345*, cit., f. 18 b. — *Noli*, cit., f. 4 a. — *Al-*

esercitato per la Città (1). Il Podestà e i Giudici non potevano abbandonare la Città di Savona durante il loro incarico senza espressa licenza (2), la quale era concessa una volta sola in un anno, e solo per motivi gravissimi, nè di essa dovevano abusare sotto pena di spergiuo e di « sindacamento ». Se per detta licenza un Giudice mancava, l'altro doveva sostituirlo; se per malattia o per altro giusto impedimento il Podestà era obbligato a lasciare il suo Ufficio, veniva sostituito dal suo Vicario (3).

Il « sindacamento » del Podestà e dei suoi Ufficiali consisteva nell'indagare se essi si fossero comportati, durante il tempo della loro carica, contro lo Statuto, contro il diritto comune, contro i buoni co-

benga, cit., pag. 20 e seguenti, pag. 420. — *Quiliano*, cit., pagg. 355, 356. — *Vezzi*, cit., n. 21, f. 7 b: nè il Console, nè il suo Notaio potevano ricevere doni da alcuno di Vezzi, eccetto latte, frutta, ortaggi fino a soldi 10 di Savona. — *Chieri*, cit., pag. 112. — *Ivrea*, cit., col. 1110.

(1) *Albenga*, cit., pagg. 145, 428: avevano la multa di L. 20 o 30 e la pena di sindacamento. — *Vezzi*, cit., n. 21, f. 7 b: idem e pena di L. 25 per il Console e L. 15 per il Notaio e lo scriba. — *Albenga*, cit., pag. 53: nessuno della famiglia del Podestà, neppure il Vicario potevano esercitare altri incarichi durante il proprio Ufficio.

(2) *Savona, Statuti* del 1345, cit., f. 7 b: il Podestà assentavasi da Savona tre volte all'anno, e ogni sua assenza constava di otto giorni, non compresi i giorni di viaggio; idem, del 1345, f. 59 a: Il Podestà non poteva lasciare il suo ufficio per licenza, pena L. 50 genovesi; lo stesso per i Giudici la cui pena era pure di L. 50 mentre per ogni milite era di L. 25. — *Quiliano*, cit., pag. 331: il Podestà non poteva lasciare Quiliano pena 10 fiorini; però poteva andare a Savona nei giorni di gran festa, ma doveva tornare la sera a dormire in Quiliano. — *Noli*, cit., f. 4 a: il Podestà non poteva abbandonare Noli senza il permesso del Consiglio, il quale concedeva un permesso di 15 giorni e non di più. — *Levanto*, cit., f. 44: il Podestà non potevasi assentare, se non con licenza della maggior parte del Consiglio, la quale licenza non eccedeva gli 8 giorni. — *Diano*, cit., pag. 52: se il Podestà e i suoi Giudici dovevansi recare fuori di Diano per il Comune e con licenza del Consiglio avranno una mercede stabilita dal Consiglio. Così se dovevano mandarsi per conto del Comune fuor di Diano, i Nunzi e i servienti; pagavasi a costoro da due a sei denari, a seconda della distanz dei luoghi ove recavansi. — *Celle*, cit.; *Albissola*, cit.; *Varazze*, cit., f. 21 b: sotto vincolo di giuramento il Podestà di Varazze, Celle e Albissola deve almeno una volta alla settimana recarsi a Celle. — *Casale*, cit., col. 931: una volta sola in un anno poteva il Podestà recarsi fuori di Casale. — *Ivrea*, cit., col. 1113: il Podestà non deve pernottare fuor d' Ivrea, poteva due volte all'anno aver la licenza per uscire dal Comune, da quale licenza era di 15 giorni ogni volta. — *Moncalieri*, cit., col. 1372.

(3) *Noli, Statuti*, 4 a.: tanto il Podestà che il Console, durante la loro assenza, erano sostituiti da due tra i migliori e nobili uomini di Noli. — *Albenga*, cit., pag. 18.

stumi e le consuetudini; « sindacatori » erano: un nobile, un mercante e un artista (1), eletti dagli Anziani.

I tre « sindacatori » avevano pieni poteri e ampia balia, giudicavano sommariamente e senza figura di giudizio. Il sindacamento era fatto entro i primi otto o dieci giorni dalla nomina del nuovo Podestà; nel primo di detti giorni bandivano per la città « che entro tre giorni chiunque poteva deporre le sue accuse contro il Vecchio Podestà e i suoi Ufficiali ». Questi poi erano obbligati a stare nella città (2) per comparire dinanzi ai sindacatori a rispondere di loro mancanze (3).

Gli Anziani eleggevano ancora un Assessore, cittadino, « iurisperitus », che coadiuvava i sindacatori nell'esaminare le colpe e nell'inflettere le pene.

L'Assessore giurava sui Vangeli di esaminare l'opera del Podestà e dei suoi Ufficiali con equità, sotto pena di due fiorini; nè poteva ricevere oltre il suo stipendio denaro dal comune, nè da altri, sotto pena di restituzione e di una multa di 20 volte quel denaro. L'Assessore ed i sindacatori erano obbligati a dar sentenza entro venti giorni e a bandire pubblicamente sotto pena di lire 25. A cautela del loro ufficio non si pagava al Podestà e ai suoi Ufficiali una parte dello stipendio, la quale era loro restituita a seconda del risultato del sindacamento (4).

Feudatari (5). — Il Podestà entro i primi due mesi di carica investigava diligentemente se tutti i feudatari professavano obbedienza

(1) *Savona, Statuti* del 1355, f. 68 a: due erano i sindacatori, con le stesse mansioni — *Noli, cit.*, f. 41 a, e b — *Vezi, cit.*, n. 21, f. 3 a: il Console e il suo Notaio e il suo scriba erano sindacati dagli Anziani di Savona e il sindacamento era condotto come in Savona era per il Podestà e i suoi Ufficiali — *Quiliano, cit.*, pag. 336 e in *Statuti Savonesi* del 1345: dicesi che quattro buoni e legali uomini di Savona sindacavano il Podestà di *Quiliano*. Se qualcosa di disonesto avesse commesso veniva punito con la perdita dell'intero salario, ed era escluso da qualunque altro ufficio del comune di Savona per dieci anni — *Levanto, cit.*, f. 12 — *Diano, cit.*, pag. 41, cap. V^o, per il sindacamento del Podestà e del Giudice erano nominati 4 sindacatori — *Ivrea, cit.*, col. 1114, è nominato dai Procuratori del comune un buon sindacatore per il Podestà — *Casale, cit.*, col. 934: per il sindacamento del Podestà erano nominati dai Proconsoli del Comune due sindacatori.

(2) *Savona, Statuti* del 1345, f. 18 b — *Levanto, cit.*, f. 89 — *Diano, cit.*, pag. 41: otto giorni abbisognavano per il sindacamento del Podestà e del Giudice. Il Podestà toccava soldi 30 e il Giudice soldi 10 al giorno, denaro che veniva versato da coloro che accusavano ingiustamente il Podestà e il Giudice — *Casale, cit.*, col. 933: quattro giorni abbisognavano per il Sindacamento — *Villafranca, cit.*, pag. 158.

(3) *Vezi, Statuti*, n. 21 f. 7 a: era punito in L. 25 di Savona il Console che esigeva condanne e bandi durante il suo ufficio, così pure era dannato il suo scriba in L. 15 di Savona — *Ivrea, cit.*, col. 1114.

(4) *Savona, Statuti* del 1345, f. 18 b — *Albenga, cit.*, pag. 428, nota 3, e pag. 3, di questo libro.

(5) *Savona, Statuti* del 1404, f. 10 b.

al Comune (1). Se trovava dei colpevoli, li obbligava a prestare un giuramento, che veniva scritto nel libro del « salvamento ». Se un feudatario fraudolentemente occupava o nascondeva parte dei beni, per quello stesso diritto era privato del feudo (2).

Il feudatario era obbligato a portare l'arma del comune di Savona nei Vessilli, negli scudi, nei panni, nelle armi, nelle cavalcature e adoperarla in qualsiasi atto del feudo, sotto pena di lire 25 per il feudatario, 40 soldi per ognuno dei suoi dipendenti sorpresi senza il detto distintivo.

Gli Ufficiali (3). — Ogni anno in Febbraio, nell'aula delle udienze delle cause, presenti il Gran Consiglio della Città di Savona, e 48 Consiglieri, gli Anziani, nominavansi gli Ufficiali del Comune (4), nel seguente modo. Si scrivevano i nomi dei Consiglieri in schede, le quali venivano distribuite in 6 bossoli: un bossolo accoglieva i nomi dei nobili, un secondo quelli dei mercanti, un terzo quelli degli artisti: tre bossoli per Piazza Maddalena, gli altri tre per Piazza Brandale. Il Podestà estraeva dai sei bossoli sei nomi che erano pubblicati e registrati dagli Anziani; e le schede venivano distrutte. Gli scelti chiudevansi nella camera del palazzo attigua all'aula, dopo aver giurato nelle mani del Podestà, sul Vangelo, di scegliere 52 uomini dei migliori per l'utilità del Comune. I 52 prescelti dovevano essere di Savona o abitanti da almeno 10 anni e avere almeno 25 anni d'età; divisi in 26 per ciascuna piazza; suddivisi ancora in 6 nobili, 10 mercanti popolari, 10 artisti. I predetti 6, una volta scelti i 52, mettevano in due bossoli i nomi dei dodici nobili scelti, così in altri due bossoli i nomi dei 20 mercanti, e in altri due bossoli i nomi dei 20 artisti. Da ognuno dei 6 bossoli estraevansi 6 nomi; a questi nuovi scelti incombeva l'obbligo di scegliere gli Ufficiali del Comune. Essi non potevano rifiutare l'incarico, nè potevano durante la nomina, pena soldi 100 essere disturbati, eccetto per grave causa e col permesso del Podestà. A detta elezione non potevano partecipare gli stessi elettori. Costoro giuravano di nominare gli Ufficiali con giustizia, di eleggere veri

(1) *Savona, Statuti del 1345* f. 10 a — *Albenga, cit.*, pag. 32, 33 — *Genova, cit.*, vol. 500.

(2) *Albenga, Statuti*, pagg. 32, 33: il Feudatario doveva denunciare tutti i suoi beni al Podestà o ad un Magistrato, in caso contrario, veniva multato a seconda dell'importanza dei suoi possessi e della sua servitù.

(3) *Savona, Statuti del 1404*, f. 11, 15.

(4) *Diano, Statuti*, pag. 42, cap. VI: ogni sei mesi eleggevasi gli Ufficiali del Comune, eccetto i campari e i notai che duravano un anno in carica — *Vezi, cit.*, n. 21, f. 2 a: i Consiglieri erano nominati dal Console di Vezi. — *Casale, cit.*, col. 935: il Podestà, un mese prima dell'uscita della sua carica, eleggeva gli ufficiali del comune, eccetto i sindicatori e i campari. — *Ivrea, cit.*, col. 1115: dal Consiglio erano eletti gli Ufficiali.

cittadini della città (1). Gli Ufficiali eletti giuravano nelle mani del Podestà di essere buoni Ghibellini, di difendere la parte ghibellina, e di esercitare con onore il loro ufficio (2). Gli Ufficiali del Comune non potevano esercitare due Uffici e percepire due stipendi contemporaneamente (3), pena lire 10 e la espulsione dal loro Ufficio (4). Chi prima della nomina esercitava un Ufficio, doveva abbandonarlo, pena lire 25 e la perdita della nomina. Così pure non potevano affidare ad altri il proprio Ufficio (5), se non per volontà e deliberazione degli Anziani. Nè uno dei Notai e Deputati eletto all' Ufficio di Cancelliere degli Anziani poteva esercitare da scrivano presso altri, pena lire 10 e l' espulsione dall' Ufficio (6).

Gli Ufficiali (7) rimanevano un anno in carica e non più; se qual-

(1) *Albenga, Statuti*, pagg. 53, 54: nessuno sia Ufficiale del comune se non è cittadino di Albenga o abitanti con la famiglia « promediate anni », chi contravveniva pena L. 25 da applicarsi alla comunità di Albenga e la persona pagava la multa di L. 100 « et ultra consulta per ipsum, sive ipsos sint ipso iure nulla irrita, inania et nullius valoris, efficacie, roboris, firmamenti » — *Casale*, cit., col. 971: il comune di Casale, dopo aver nominato i Consiglieri, nominava anche due secondi giudici d'appello nelle varie cause a cui ci si poteva appellare dopo le sentenze dei primi due — *Arosio*, cit., pag. 284: I vicini non possono eleggersi gli Ufficiali del luogo e costituire convenzioni su di essi senza licenza della Badessa o del suo Nunzio, pena multa di 60 soldi — *Idem*, cit., pag. 284: chi ingiuriava e chi smentiva i gastaldi nominati dalla Badessa pagava una multa di 60 soldi.

(2) *Albenga, Statuti*, pag. 404: oltre al giuramento prestavano una cauzione; e a pagg. 406, 407 si dice che erano esenti da tasse e oneri, eccetto quelli pertinenti al proprio ufficio — *Biella*, cit., pag. 346, n. 85 — *Chieri*, cit., pag. 7: il Podestà non poteva eleggere Ufficiali di sua volontà — *Casale*, cit., col. 1207: nessuno poteva essere Ufficiale se non era di Casale — *Moncalieri*, cit., col. 1574: gli Ufficiali del Comune erano nominati da 10 Consiglieri con 10 credenziali.

(3) *Levanto, Statuti*, f. 31 — *Celle, Albisola, Varazze*, cit. f. 5 a e b: l' Ufficiale, il Notaio, il Nunzio di Celle, ed altri non potevano tenere un secondo Ufficio oltre quello tenuto nell' amministrazione del Comune; così il Notaio per es. non poteva fare scritture, precetti fuor di quelli inerenti al suo impiego; nè, di conseguenza percepire altra mercede — *Ivrea*, cit., col. 1117.

(4) *Genova, Statuti*, col. 506: Varie pene per gli Ufficiali se trattenevano denaro del Comune — *idem*, col. 508: gli Ufficiali, entro l'ultimo mese di carica, dovevano consegnare conti e denaro ai Massari, altrimenti erano puniti, come pure punivansi i loro scrivani che tenevano i conti. — *Celle*, cit., f. 5 b: multa da 25 lire fino a 100 genovesi, secondo l' arbitrio del Podestà, eventualmente anche l' espulsione dall' Ufficio.

(5) *Nizza, Statuti*, col. 152, 153: gli Ufficiali non potevano lasciare il proprio posto se prima non erano sostituiti, eccetto che fossero licenziati — *idem*, cit., col. 135, 136: non potevano lasciar la Città se non dopo quindici giorni ch'eran scaduti di carica.

(6) *Albenga*, cit. pag. 407 e segg.

(7) *Savona*, cit., del 1404, f. 27.

cuno era eletto indebitamente, o perchè non aveva l'età (1) o non aveva sufficiente durata di domicilio in Città, o perchè aveva Uffici salariati dell'anno precedente, non potevano gli altri Ufficiali esercitare con lui l'Ufficio, e, sotto pena di spergiuro ed infamia, dovevano denunziarlo al Podestà.

Il Podestà (2), gli Anziani, i Razionali, nei primi quindici giorni di carica dovevano sincerarsi sull'eleggibilità dei singoli Ufficiali, e convocarli inoltre per far loro prender visione degli statuti; anzi in tale circostanza era consegnata agli Ufficiali una pergamena, ove stava scritto il dovere di ognuno, cosicchè essi non potessero dire poi di ignorarlo. Tale pergamena tramandavasi ai successori in presenza degli Anziani. Non tutti gli Ufficiali erano stipendiati dal Comune; eran pagati solo i principali (3), cioè i custodi notturni, che vegliavano sulle mura, il custode della lanterna, della torre del molo, i porticieli, i tubatori.

Tutti gli Ufficiali, eccetto i giudici, gli Anziani, i Razionali, erano obbligati a pagare le gabelle come gli altri Cittadini.

I *Consiglieri* (4). — Ogni anno (5), in febbraio (6), erano scelti dagli elettori degli Ufficiali sei cittadini (7) nati a Savona o quivi abitanti da almeno 20 anni. I sei scelti, tre della Piazza Brandale e tre della Piazza Maddalena, distinti così: un nobile, un mercante, un artista, acciocchè la Città fosse meglio governata, giuravano sui Vangeli di nominare, entro sei giorni, quarantotto cittadini di Savona fra i più prudenti ed esperti che formassero il grande Consiglio della Città. I quarantotto Consiglieri (8) erano così suddivisi: otto nobili, otto mer-

(1) *Villafranca, Statuti*, pag. 93: dovevano avere 25 anni compiuti — *Casale, cit.*, col. 942: il Podestà doveva inquisire se gli Ufficiali avessero commesso frode durante la loro carica; i colpevoli li multava in soldi cento Pavesi.

(2) *Savona, Statuti* del 1404, f. 64 b, e 65.

(3) *Albenga, Statuti*, pag. 63 — *Nizza, cit.*, col. 73, 74.

(4) *Savona, Statuti* del 1404, f. 17, 20.

(5) *Albenga, Statuti*, pag. 300: ogni tre anni — *Celle, Albissola, Varazze, cit.*, f. 16 b: ogni sei mesi — *Casale, cit.*, col. 697: il Consiglio è di 120 membri e anche più, come sembra opportuno al Podestà.

(6) *Albenga, Statuti*, pag. 300: si radunavano in maggio.

(7) *Savona, Statuti* del 1345, f. 56 b: erano otto popolari — *Nicosia, cit.*, b, 1, 9, pag. 62b: il Console del Comune nomina quattro Consiglieri — *Spotorno, cit.*, n. 22, f. 1 b: ogni tre anni radunavasi la comunità di Spotorno e il Podestà di Vado per nominare diciotto consiglieri, che succedevansi in carica sei per anno. I diciotto nomi scelti erano custoditi in una borsa dal Podestà di Vado e alla fine di ogni anno ne venivano sorteggiati sei da un bambino, che rimanevan in carica per quell'anno. Esauriti i diciotto nomi tornavasi a radunare il Consiglio per la scelta di altri Consiglieri.

(8) *Savona, Statuti* del 1345, f. 56 b: sessanta Consiglieri: 10 nobili, 20 popolari per ciascuna piazza — *Mioglia, cit.* del 1459; manoscritto presso la Biblioteca Universitaria di Genova, c. III, 10, f. 5: sei Consiglieri — *Albenga, cit.*, pagg. 390, 391: dodici Consiglieri, sei della

canti e otto artisti per ciascuna piazza (della Maddalena e del Brandale), dovevano abitare in Città con la propria moglie e servi, avere 25 anni di età, esser Cittadini di Savona da almeno 20 anni, aver fama di sapienti e utili cittadini per il Governo della Repubblica. Chi era eletto Consigliere poteva essere rieletto l'anno successivo: però a detto Consiglio non potevansi eleggere più di due della stessa parentela o

Città, sei delle Ville; quelli della Città distinti in tre nobili o mercanti e tre artisti — *Cosio*, cit., pag. 67: non si conosce il numero dei Consiglieri — *Mendatica, Montegrosso*, cit., pag. 67: i Consiglieri non potevano dare, nè prestare alcuna cosa del Comune, che per opere di misericordia — *Noli*, cit., f. 7 a: 18 Consiglieri — id., cit., f. 7 b: oltre ai Consiglieri — id. cit., f. 7 b: oltre ai Consiglieri vi sono due Padri del Comune, l'Ufficio dei quali è di congregare i Consiglieri, di aver cura dei beni del Comune, di sorvegliare il Clavigero o Cassiere — idem, cit., f. 8 a: i Consiglieri non possono spendere nulla del denaro del Comune, se non per consenso di tutto il Consiglio — *Diano*, cit., pagg. 56, 57: ventiquattro Consiglieri — *Levanto*, cit., nn. 23, 24, 25: quattro uomini stimati con il Podestà sceglievano da quaranta a cento uomini dei migliori in Levanto, i nomi dei quali erano scritti in cedole eguali, che eran messe in un sacchetto dal quale estraevansi, ogni sei mesi, due di quei nomi finchè fosse esaurito il numero dei Consiglieri. I Consiglieri non potevano promettere, obbligare, donare, far grazia dei beni del Comune, oltre la somma di lire 25 genovesi; nè potevano imporre, agli abitanti, mutui, collette oltre a lire 25, se non con il consenso di tutta la comunità di Levanto, pena la multa di cinquanta soldi genovesi — *Diano*, cit., pag. 81: nessun Ufficiale del Comune poteva mutuare, ricevere in mutuo denaro a nome del Comune, e se ne avesse preso, doveva restituirlo in qualche modo — idem, pag. 124: gli Ufficiali del Comune non potevano dare denaro del Comune se non con licenza di tutto il Consiglio, eccetto che tale denaro andasse per gabelle e per opere Pie — *Savona*, cit., del 1345, f. 12 b: nè il Podestà, nè l'Abate potevano far spese per il Comune superiori ai venti soldi, senza il consenso del Consiglio, così pure non potevano dare mutui, nè alcun bene mobile o immobile, nè alienare denaro del Comune — *Nicosia*, cit., b, 1, 9, pag. 6 b: quattro Consiglieri — *Ortonuovo*, cit., b-1-9, pag. 62: cinque Consiglieri — *Toirano*, cit., dell'anno 1836 a cura di PAOLO ACCAME: « Cenni storici sugli statuti di Pietra Giustenice e Toirano, ecc. », in « Giornale Ligustico », anno XVII, pag. 11: esistono i Consiglieri, non ne dà il numero — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 2 a: diciotto Consiglieri scelti, ma ne funzionavano sei per anno — *Celle, Albisola, Varazze*, cit., f. 16 b: otto Consiglieri — *Casale*, cit., col. 981: venticinque Consiglieri — idem, col. 965: nessun Ufficiale può dar denaro del Comune oltre a cento soldi, in qualunque occasione, neanche per spese in favore del Comune stesso, contro l'ordine del Consiglio — idem, col. 981: non possono dare denaro del Comune per nessun motivo, eccetto la somma di lire 25 pavesi, lo stipendio del Podestà, dei Capitani, dei Proconsoli, degli Ambasciatori, dei Campari, ecc., e il denaro dovuto ai frati minori e alle opere Pie — idem, col. 1026: i Consiglieri non possono esercitare un altro Ufficio durante quello del Comune — *Chieri*, cit., pag. 3-4: non si conosce il numero dei Consiglieri — *Moncalieri*, cit., col. 1569: cento sono i Consiglieri — idem, col. 1379: oltre ai Consiglieri vi era il Consiglio di credenza che, di comune accordo con i Consiglieri, eleggeva una parte degli Ufficiali — *Ivrea*, cit., col. 1123: nessun Ufficiale, nemmeno il Podestà, nè il suo

albergo (1), come nessuno poteva rifiutare tale incarico eccetto per infermità o per altra giusta causa, nei quali casi era eletto dagli Anziani un altro dello stesso cognome, stato e colore.

I Consiglieri avevano tutti i poteri « consulendi - ordinari - previndendi - absolvendi - concedendi, ecc. pro bono et utilitate communis » (2).

I nomi dei Consiglieri erano scritti in un foglio chiuso con sigillo e affidato ad un guardiano dei Frati Minori o dei Predicatori di *Savona*, perchè lo custodissero fino a quando si portasse agli Anziani.

Gli Anziani a loro volta lo tenevano fino al primo Consiglio dopo le calende di Febbraio, nel quale, a suono di campana e di corno, erano radunati nel palazzo tutti i Consiglieri degli anni precedenti. In presenza di essi, degli Anziani, del Podestà veniva aperto quel foglio, si leggevano i nomi e cognomi dei 48 nuovi Consiglieri, quindi i nomi venivano scritti in apposito libro, che era accuratamente conservato in apposito stipite e sotto chiave (3). I Consiglieri giuravano sul Vangelo, di esercitare, per tutto quell'anno il loro ufficio con onore (4).

Dovevano intervenire sempre ad ogni Consiglio e arrivare in pa-

Giudice, potevano dare ad alcuno denaro del Comune eccetto alle persone bisognose, ai giudici del collegio di Ivrea, e agli altri Ufficiali del Comune, come remunerazione — *Torino*, cit., col. 543: dei quattro clavari sono eletti 60 credenzari che forniscono il Consiglio grande della Città — *idem*, col. 544: erano scelti quattro tra i credenziali, i quali erano chiamati clavari, costoro a lor volta eleggevano ogni tre mesi quattro estimatori, quattro notai per l'Ufficio Notarile e per la Curia della Città, tanto sopra cause criminali che malefiche, quanto per cause civili e ordinarie, ed eleggevano anche tutti gli altri Ufficiali e sapienti — *Arosio*, cit., pag. 303: i Consiglieri sono eletti dalla Badessa, più tardi sono eletti dalla comunità.

(1) *Albenga*, *Statuti*, pag. 397 — *Noli*, cit., f. 8 a: chi non possedeva almeno L. 100 di immobili non poteva essere Consigliere — *Nicosia*, cit., f. 1-9, pag. 7: non poteva il Consigliere essere rieletto se non dopo 3 anni dalla nomina — *Moncalieri*, cit., col. 1569.

(2) *Albenga*, *Statuti*, pag. 400 — *Levanto*, cit., f. 24 — *Nicosia*, cit., f. 1-9, pag. 6, 7 b: il Console nuovo come i nuovi Consiglieri sindicavano il Console e i Consiglieri vecchi, entro i primi 10 giorni di lor carica — *Ortonuovo*, cit. f. 1-9, pag. 62 — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 1 b, 11 a: i Consiglieri con l'intervento dei Padri del Comune, potevano spendere, per beneficio della Università, il denaro del Comune, se per caso il denaro non fosse stato sufficiente avrebbero potuto chiederne in imprestito o tassare anche i cittadini — *idem*, n. 22, f. 2 b: i Consiglieri potevano esigere, alla fine dell'anno, dagli Ufficiali del Comune i conti dell'Amministrazione del loro Ufficio — *Celle*, *Albisola*, *Varazze*, cit., f. 16 b — *Casale*, cit., col. 981 — *Arosio*, cit., pagg. 302 e 296: tre volte all'anno devono rendere ragione della riscossione delle tasse e son tenuti anche a renderne conto a chi ne faceva richiesta — *idem*, cit., pag. 297: i Consiglieri dovevano tener adunanza nel giorno stabilito dall'Ufficiale del Comune di *Milano*.

(3) *Albenga*, cit., pag. 392

(4) *Savona*, cit., del 1345, f. 56 b — *Mioglia*, cit., f. 5 — *Noli*, cit., f. 7 b — *Albenga*, cit., pag. 395: i Consiglieri non si potevano assentare da *Albenga* durante il loro ufficio — *idem*, pagg. 393-394: i nuovi consi-

lazzo al terzo tocco di campana e prima che fosse consumata la candela (1), sotto pena di due soldi e sei denari, se non avevano una giustificazione: in questo caso erano surrogati da uno della famiglia (2).

Nel Consiglio non era ammesso nessuno all'infuori dei 48 Consiglieri, del Podestà, dei Giudici, degli Anziani, dei Notai, dei Cancellieri, dei Cintraci e dei Banditori (3). Esso Consiglio doveva deliberare nel palazzo «ubi iura reduntur» e solo erano valide quelle deliberazioni fatte da almeno 40 Membri del Consiglio, eccetto gli Anziani.

Il Podestà invigilava a che al pi presto gli Ufficiali facessero quello che era stabilito dal Consiglio, sotto pena di spergiuro e di una multa di L. 100. Gli Anziani, quando trattavasi della giurisdizione, libertà e convenzione del Comune, eccetto quanto riguardava la giustizia, potevano congregare il Consiglio validamente nell'Anziania.

In ogni Consiglio non potevano essere che «4 poste» per ogni seduta (4); ognuno degli Anziani e dei Consiglieri poteva deliberare nella adunanza sopra qualunque posta e non poteva «ascendere ipsam arengariam» più di tre volte (5), pena un fiorino. Le votazioni facevansi per tavolette bianche e nere, raccolte in due bossoli; aveva la maggioranza la proposta che avesse ottenuto più tavole bianche. Tutte le ri-

glieri venivano sorteggiati; si procedeva quindi ad una cerimonia d'instaziamento: essi dovevano sedersi su di una panca a parte della loggia comunale mentre i vecchi stavano su di una panca superiore a quella. Successivamente i vecchi ne scendevano e i nuovi vi salivano; seguiva il giuramento dei neo-eletti prestato sugli Statuti del Comune che uno dei Cancellieri presentava loro — *Diano*, cit., pagg. 56, 57 — *Nicosia*, cit. f. 1-9 — *Ortonuovo*, cit. f. 1-9, pag. 62: chi veniva meno ai propri doveri era multato di soldi cinque — *Spotorno, Celle*, cit. n. 22, f. 1 b — *Varazze, Albisola*, cit., f. 16 b — *Casale*, cit., col. 969: il Consigliere o l'Anziano che non completa il compito affidatogli dal Comune non veniva retribuito — *Arosio*, cit., pag. 301, cap. L. II°: se un Console doveva recarsi per il Comune a Milano, riceveva un compenso di due soldi al giorno, se recavasi a Mariano od altrove, toccava due denari per miglio.

(1) *Statuti di Mentone* del 1290-1390 edili in *Atti della Soc. Lig. di Storia Patria*, app. al vol. XIV. A cura di G. Rossi, Genova Tip. R. Istit. Sordo-Muti, 1888, pag. 44 — *Levanto*, cit., f. 38 — *Cosio, Mendatica, Montegrosso*, cit., pag. 87 — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 1 a — *Celle, Albisola, Varazze*, cit., f. 2 b: il Podestà puniva i Consiglieri assenti alle adunanze — *Casale*, cit., col. 940: una pena simile era inflitta a colui che, presente dapprima in Parlamento, se ne assentava di poi; se qualcuno parlava in Consiglio senza esserne richiesto, subiva la multa di cinque soldi di Pavia — *Torino*, cit., col. 663 — *Arosio*, cit., pag. 299.

(2) *Albenga, Statuti*, pagg. 395-396: il Consigliere che assentavasi, se non fosse rientrato entro 2 Ogiorni, veniva sostituito da un altro dello stesso grado e colore — *Levanto*, cit., f. 24: veniva sostituito da uno degno di tal carica — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 2 b: si sostituivano con idonei a tale ufficio.

(3) *Savona, Statuti* del 1345, f. 39 b.

(4) *idem* — *Albenga*, cit. pag. 55.

(5) *Savona, Statuti* del 1345, f. 59 b: una posta fatta non potevasi discutere di nuovo nello stesso anno.

forme e le deliberazioni dei Consiglieri, ordini e Decreti, non erano validi per più di un anno (1), salvo che si disponesse altrimenti. Ogni anno (2), in Settembre, radunavasi il Gran Consiglio della Città e i 48 Consiglieri, tra i quali sceglievansi dagli Anziani 6 « emendatori o correttori » dei Capitoli del Comune (3).

I Correttori emendavano i capitoli del Comune per il vantaggio dei Cittadini, duravano in carica tre mesi; e nel giorno del Beato Andrea, ultimo giorno di settembre, in cui era convocato il Gran Consiglio, gli Emendatori manifestavano pubblicamente le modificazioni fatte ai capitoli. A loro era unito uno scrivano del collegio dei Notai (4).

Gli Anziani (5). — Prima furono otto, poi dodici, infine tornarono a otto. Gli Anziani erano scelti dagli elettori nel seguente modo: Un nobile di una delle due Piazze, un mercante di una Piazza e due dell'altra, due artisti di ambo le Piazze, un mercante delle Ville della Città, scelti tutti tra i più saggi cittadini di Savona o che vi abitavano da almeno 20 anni. Se colui che era eletto Anziano fosse in debito col Comune, prima di accettare la carica doveva pagare il debito. Neppure poteva essere « Anziano » chi aveva compiuto 70 anni di età; inoltre era eletto uno solo dei Giudici del Collegio dei Giudici; se per caso ne era sortito più di uno, era annullata una nomina. La prima elezione degli Anziani si faceva prima di febbraio; essi duravano in carica tre mesi, e otto o dieci giorni prima della scadenza si eleggeva il nuovo Collegio.

Nel primo giorno di lor ufficio, gli Anziani eleggevano un proprio Priore che durava in carica 13 giorni; poi ne eleggevano un secondo, pure per 13 giorni, e così via, l'ultimo Priore durava in carica 14 giorni.

Gli Anziani curavano le cose del Comune e che tutto avvenisse con giustizia secondo gli Statuti (6), giuravano nelle mani del Podestà e sul

(1) *Ortonuovo, Statuti*, f. 1, 9, pag. 63: i precetti e gli ordinamenti del Comune duravano solo due anni.

(2) *Savona, Statuti* del 1404, f. 50 b, 51.

(3) *Idem* del 1345, f. 25 a: otto sono gli emendatori dei capitoli. — *Celle, Varazze, Albissola*, cit., f. 1 b: otto sono gli emendatori. — *Ivrea*, cit., col. 1100: esistevano propri Statutari per fare ed emendare gli Statuti, coadiuvati da un Notaio. — *Arosio*, cit., pag. 303: solo la Badessa poteva modificare gli Statuti.

(4) *Savona, Statuti* del 1345, f. 25 a. — *Levanto*, cit., f. 25. — *Noli*, cit., f. 8 b. — *Genova*, cit., col. 580, 581.

(5) *Savona, Statuti* del 1404, f. 20 b, 24. — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 3 b: invece degli Anziani abbiamo qui i Padri del Comune, che erano tre, duravano un anno in carica. — *Casale*, cit., col. 985: ivi erano i Proconsoli invece che gli Anziani. — *Moncalieri*, cit., col. 1439: erano chiamati Sapienti, ed erano 12.

(6) *Spotorno, Statuti*, n. 22, f. 4. — *Moncalieri*, cit., col. 1440. — *Casale*, cit., col. 985: sorvegliavano sugli Ufficiali, tanto su quelli appartenenti al diritto pubblico, che al privato e dovevano denunziare i colpevoli al Podestà.

Vangelo di amministrare e difendere e salvare con tutta equità il Comune (1).

Gli Anziani radunavansi nel palazzo dell'Anziania, posto sotto la Torre del Brandale, specie nei giorni di luna - mercurio - venere, negli altri giorni potevansi radunare ovunque, sia per la necessità del diritto che per la qualità della causa. Non deliberavano se non erano almeno in numero di sei, poichè qualcuno poteva mancare o per infermità o per altra giusta causa. Nessuno poteva ritirarsi da detto Ufficio, nè accettar altri incarichi; nè ambascerie fuor di Savona e suo distretto, pena la privazione dell'Ufficio e L. 50 di multa applicata dal Podestà. Chi avesse tali incarichi già prima della nomina, era rieleto l'anno successivo a detta nomina. Gli Ufficiali ammalati potevano essere sostituiti con altre persone degne di tal carica; gli Anziani potevano citare in presenza loro chiunque e di qualsiasi condizione; chi non ubbidiva, era multato di 60 soldi. Non potevano tener denaro e beni del Comune, amministrati dai Massari, potevano però ogni giorno far spese fino a L. 5; non potevano prendere nessuna obbligazione per il Comune, pena L. 25; così non potevano cancellare nessuna condanna, nè spendere più di 100 soldi in favore dei condannati, sotto pena di pagare il doppio della spesa e di essere privati del loro ufficio.

Gli Anziani tenevano nel banco dell'Anziania, un « cartulario » detto del « salvamento », nel quale erano notati tutti i debiti da doversi al Comune, e conservato dai Cancellieri o Scribi del Comune, i quali custodivano pure un altro cartulario detto della « masseria », in cui erano notate la entrata e l'uscita delle spese e somme ricevute dai massari (2).

Gli otto Anziani giuravano di essere presenti, almeno in numero di sei, ad ogni consiglio; e nei giorni di festa si radunavano al palazzo del Comune, donde partivano col Podestà e con i suoi giudici per recarsi alla chiesa. Gli Anziani, il Priore e sottopriore avevano due sigilli (3) con i quali sigillavano le soluzioni e gli scritti propri; i quali così sigillati passavano al sigillo del Magistrato razionale; senza i sigilli le deliberazioni non erano valide. Il sigillo grande conservavasi nel banco dell'Anziania sotto due chiavi, una delle quali era tenuta dal Priore, l'altra dal Sottopriore: sicchè una lettera degli Anziani era letta e sigillata dal Priore, dal Sottopriore, dal Magistrato razionale e poi spedita. Gli Anziani avevano un legato fidato, che eseguiva diligentemente i loro incarichi: esso percepiva dal Comune lire 30; per il loro Ufficio gli An-

(1) *Casale, Statuti*, cit., col. 985: giuravano di esercitare il loro dovere con lealtà.

(2) *Spotorno, Statuti*, cit. n. 22, f. 3 b: esigevano il denaro dagli Ufficiali; lo custodivano e potevano spenderlo col consenso del Consiglio; idem, f. 4 a: curavansi delle Opere Edilizie e delle strade e delle vie pubbliche.

(3) *Albenga, Statuti*, cit., pag. 417-418: tali sigilli e tali incombenze toccavano ai Consiglieri e al proprio Cancelliere.

ziani tenevano due Notai pubblici dei più idonei ed esperti cittadini di Savona, o abitanti da almeno 20 anni, duravano un anno in carica, cominciando dal Febbraio; potevano essere rieletti dopo tre anni, avevano per mercede trenta fiorini e non potevano percepire altro salario, sotto pena di restituire il quadruplo del denaro percepito. Detti Notai, dovevano scrivere nel libro delle « gabelle » come in quello del « salvamento » tutto ciò che facevasi dagli Anziani, dovevano abitare nell'Anziana per tutto il tempo del loro Ufficio, pena 20 soldi, salvo una giusta causa esaminata dal Priore e Sottopriore; infine avevano un proprio libro dove notavano ordini, consigli, deliberazioni degli Anziani, e le lettere mandate al Comune e a singole persone, il tutto ordinato per serie.

I Massari (1). — I Massari in Savona erano due (2), di trentadue anni di età, cittadini di Savona o abitanti da almeno 20 anni, e che da tre anni non occupassero tale Ufficio; duravano in carica tre mesi (3), dovevano possedere in Città o nel Distretto beni immobili del valore di almeno lire 300, e beni mobili per lire 100. Prestavano il solito giuramento (4), e subito entravano in carica, all'esercizio della quale non potevansi recusare (5), salvo se eletti contro forma o perchè debitori verso il Comune, nei quali casi veniva annullata la nomina. Prestavano una cauzione di lire 2000 (6), sceglievano quattro « fideiussores » o mal-

(1) *Savona, Statuti* del 1404, f. 27 b, 28 b.

(2) Idem, cit. del 1345, f. 57 a, b: due erano i Massari, di anni trenta. — *Carpasio, Statuti* del 21 lug. 1433 a cura di VITTORIO POGGI in « Miscellanea di Storia Italiana », 3^a serie, tomo IX, Torino, F.lli Bocca, 1904, pag. 229: un solo massaro. — *Levanto, cit.*, f. 25: due massari. — *Quiliano, Statuti Savonesi* del 1345, f. 27 a: erano nominati due uomini per tutelare i diritti che il Comune Savonese aveva in Quiliano. Se qualche diritto, spettante al Comune Savonese, trovavasi in mano altrui, i due Ufficiali, dovevano recuperarlo ottenendo così un compenso di dodici denari per ogni lira. Inoltre, entro il primo mese di carica, il Podestà recavasi a Quiliano con quaranta uomini dei più colti di Savona e con due Notai per far prestar giuramento di sottomissione agli uomini di Quiliano e di Vezzi. Erano nominati anche due uomini per investigare a dovere le terre e i possedimenti della Castellania di Quiliano e sottoporre quindi tali beni ai dovuti frodi, che dovevansi tributare al Comune di Savona: questi agenti prestavano servizio dopo giuramento. — *Noli, cit.*, f. 9 a: due Massari. — *Nicosia, cit.*, f. 1-9, pag. 9: idem. — *Chieri, cit.*, pag. 4: un massaro era un religioso coadiuvato da due notai. — *Moncalieri, cit.*, col. 1573: uno o due erano i massari, ed erano eletti da sei Consiglieri uniti a quattro Credenziali. — *Chieri, cit.*, pag. 75: il Massaro a Chieri non doveva far fare opera edilizia che oltrepassasse il costo di sessanta soldi.

(3) *Savona, Statuti* del 1345, f. 57 b. — *Noli, cit.*, f. 9 a: quattro mesi. — *Levanto, cit.*, f. 25: quattro mesi.

(4) *Savona, Statuti* del 1345, f. 57 b. — *Nicosia, cit.*, f. 1-9, pag. 9. — *Moncalieri, cit.*, col. 1506.

(5) *Savona, Statuti* del 1345, f. 57 b: pena di lire 50 genovesi.

(6) *Savona, cit.*, ibidem.: lire mille genovesi.

mallevadori (1), approvati dagli Anziani. Ognuno dei mallevadori si obbligava per quel Massaro che voleva (2).

Ufficio dei Massari: dovevano con buona fede e senza frode rendere debita ragione di tutto al Comune, eseguire sempre qualunque mandato degli Anziani e la consegna dei residui, ecc.; dovevano investigare diligentemente coloro che dovevano al Comune qualche cosa, sia per causa civile, che criminale (3), li denunziavano al Podestà e agli Anziani, i quali entro otto giorni prendevano provvedimenti contro i debitori (4). Al giudizio presenziavano i giudici e i Massari: notavansi le sentenze e i mallevadori, per procedere in caso di bisogno contro essi. Il Comune doveva mettere a disposizione i suoi Ufficiali, perchè aiutassero i Massari nel loro Ufficio; e se per caso qualche Magistrato prendeva o esigeva denaro dal Comune, doveva restituirlo ai Massari.

I *Massari* tenevano un mastro in cui notavano l'entrata e l'uscita di lor ufficio (5), tutte le spese del Comune e ne facevano consegna ai Razionali; non potevano ricevere altra mercede (6), che il proprio salario, pena di restituire sei volte tanto il percepito il quale metà andava al Comune, metà alle persone che avevano dato il denaro al Massaro; nulla spendevano senza la procura del Comune, con i sigilli del Priore, Sottopriore e degli Anziani e Razionali (7); il loro stipendio era di sessanta soldi (8), più una parte di quello che versavano i condannati per debiti.

I *Razionali* e i Sindacatori (9). Acciocchè il denaro del Comune non fosse speso in cose inutili o diminuísse per frode, in febbraio, il

(1) *Savona, Statuti* del 1345, f. 57 b: cinque fideiussores; idem, f. 57 b: ogni Mallevatore prestava L. 200.

(2) *Moncalieri, Statuti*, col. 1506: prestavano cauzioni, sei erano i Mallevadori.

(3) *Savona, Statuti* del 1345, f. 58 a. — *Levanto, cit.*, f. 25. — *Nicosia, cit.*, b 1, 9, pag. 9. — *Moncalieri, cit.*, col. 1573.

(4) *Savona, Statuti* del 1345, f. 1345, f. 58 a. — *Nicosia, cit.*, f. 1, 9, pag. 9.

(5) *Nicosia, Statuti*, b. 1, 9, pag. 9: tenevano due cartolari.

(6) *Levanto, Statuti*, ff. 25, 26: non possono esigere beni del Comune o denaro, pena la restituzione del doppio; nè spendere denaro dal Comune durante la loro carica, pena la multa di 20 soldi genovesi.

(7) *Levanto, Statuti*, ff. 25, 26: pena la multa di cento soldi genovesi; idem cit., f. 80: se finita la loro carica non avevano percepito i bandi, le condanne, i mutui, ecc., rimettevano del proprio denaro — *Moncalieri, cit.*, col. 1506: pena la multa di 20 soldi; idem cit., col. 1507: i Massari alla fine dell'anno di carica devono render conti e i residui ai Razionali.

(8) *Savona, Statuti* del 1345, f. 58 a: lire 6 genovesi di stipendio.

(9) *Savona, Statuti* del 1404, f. 28 b, 32.

Collegio degli elettori nominava due « Prohiviri » (1) ed esperti cittadini di Savona o abitanti da almeno 20 anni, uno nobile di una piazza, l'altro popolare dell'altra, di 32 anni di età, ambedue istruiti ed esperti nei rendiconti di entrata ed uscita, nell'esaminare e calcolare; ambedue possessori di beni immobili in Città o Distretto per lire 500: questi beni dovevano essere liberi da ogni ipoteca.

La nomina dei Razionali veniva così fatta: sei elettori eleggevano fra loro 10 cittadini dei migliori, conosciuti per censo, facoltà e condizione, scelti in ambo le piazze: cinque nobili e cinque popolari i nomi dei quali erano scritti da un cancelliere in schede, le quali venivano chiuse e poste in due sacchetti dal Priore degli Anziani, un sacchetto per i nobili, l'altro per i popolari. Lo stesso Priore estraeva dal primo sacchetto i nomi di due nobili, dall'altro il nome di due popolari e subito le 4 schede erano poste in due « pissidi », una per i nobili, l'altra per i popolari, le restanti schede erano bruciate. Quindi il Podestà estraeva dalle due pissidi un nome nobile e l'altro popolare, che leggevansi e pubblicavansi da un Cancelliere.

I due Maestri Razionali duravano un anno in carica (2), giuravano nelle mani del Podestà, sui Vangeli di adempiere con onore al proprio

(1) *Levanto, Statuti*, f. 88: quattro Razionali, nominati dal Consiglio di Levanto, due per la Città, due per le Campagne. — *Noli*, cit., f. 10 b: due sono i Razionali; oltre ai Razionali era nominato un Clavigero che custodiva le chiavi del pubblico denaro; idem, cit., f. 14 b, 15 a: il Clavigero prestava come al solito giuramento, teneva un libro dei debiti del Comune e le condanne fatte; non poteva far spese senza licenza dei Consoli e dei Massari; durava in carica 4 mesi; percepiva due soldi per ogni lira. — *Albenga*, cit., pag. 399: quattro sono i Sindacatori: due per la Città, due per le Campagne: l'uno nobile o mercante, l'altro artista, per la Città e per le Campagne. — *Diano*, cit., pag. 42: a Diano v'è ancora il Clavigero che ha una speciale importanza. Il Clavigero ha un soldo per ogni lira di condanna; deve versare gli introiti del Comune in buona fede e senza diminuzione nel cartolario; deve consegnare la nota delle spese ed introiti a due uomini, nominati dai Consiglieri a controllare il Clavigero; il quale, se colpevole, paga cento soldi genovesi, e subito viene destituito dal suo Ufficio. Il Clavigero, sotto vincolo di giuramento, deve anche liquidare i debiti del Comune contratti mediante prestiti presso i cittadini stessi: questo deve eseguirsi entro quindici giorni. Il Clavigero nulla può dare del denaro del Comune se non ne è delegato. — *Torino*, cit., col. 643: da quattro Clavari erano nominati otto Razionali, che, ogni tre mesi, ricevevano ragione dai Massari, e il computo delle spese e degli introiti del Comune. — *Moncalieri*, cit., col. 1572: erano nominati dal Consiglio sei Razionali e dal Consiglio di Credenza erano nominati due Razionali affinché esaminassero il compito dei Massari, dei gabellotti e di altri che percepivano denaro per il Comune. — *Ivrea*, cit., col. 1123: tre Razionali, di 30 anni; idem, cit., col. 1121: ogni sei mesi è eletto un Clavigero che ha le stesse mansioni di quello di Diano. — *Chieri*, cit., pag. 5, cap. IX: quattro erano i Razionali. — *Casale*, cit., col. 1070: il Clavigero del Comune doveva essere un religioso il quale prestava giuramento di ben disimpegnare il suo Ufficio.

(2) *Levanto, Statuti*, f. 88.

dovere (1), pena lire cento, e di non ricusare opere attinenti al porto e al molo. I Razionali avevano dal Comune pieni poteri « querendi - scrutandi - calculandi - investigandi - ratione, iurat, actiones - debita, credita, bona mobilia, immobilia, res pecunias » del comune; dovevano esigere i pagamenti (2) e dentro due mesi consegnare il tutto ordinato al comune. Se il Podestà, il Vicario, il Giudice dei Malefici e altri Magistrati eran stati negligenti o remissivi nello spingere i debitori a pagare a tempo, i Razionali trattenevano dello stipendio dei detti magistrati la quantità di denaro non versata dai debitori; ciò veniva scritto da un Cancelliere sul libro del Salvamento. Se i Razionali trattenevano del denaro del Comune, eran puniti con una multa di L. 100, pena l'infamia. I Razionali, sotto vincolo di giuramento, dovevano con i loro scrivani, nei tre giorni di luna, mercurio e venere d'ogni settimana (3) e in altri giorni ordinati dagli Anziani, radunarsi nel « thalamo cancelarie » per trattare del loro ufficio, dare udienza alle persone, che denunziavano cose per il bene e l'utilità del comune, sotto pena imposta dagli Anziani.

Il Notaio (4) dei Razionali doveva presenziare alle adunanze (5) nel luogo predetto, pena soldi 10, che gli trattenevano sullo stipendio; detto Notaio, i Cintraci e i Preconi dovevano presenziare, servire ed eseguire ciò che loro era imposto dai razionali. I razionali tenevano i libri del Salvamento (6), dei Luoghi (7), delle Masseie e altri, nei quali notavano tutti gli avvenimenti del comune. I Razionali ogni anno badavano al pagamento delle cedole e dei loro interessi, che pagavano a scadenza (8).

I Razionali avevano un Maestro che aveva valore di atto pubblico (9). I Massari e gli altri Ufficiali rendevano i conti ai Razio-

(1) *Noli, Statuti*, f. 11 a. — *Albenga*, cit., pag. 410, pag. 399: giuravano dinanzi al Gran Consiglio. — *Ivrea*, cit., col. 1123.

(2) *Noli, Statuti*, f. 11 a. — *Nicosia*, cit., f. 1-9, pag. 9 b: erano nominati due Sindaci che sindacavano gli Ufficiali del Comune e le persone che dicessero parole ingiuriose o facenti lite. — *Ivrea*, cit., col. 1123.

(3) *Albenga, Statuti*, pag. 411.

(4) *Noli, Statuti*, f. 11 a. — *Albenga*, cit., pag. 410: avevano uno scriba.

(5) *Idem*, cit., ivi.

(6) *Idem*, cit., ivi. — *Arosio*, cit., pag. 298: Colui che spendeva per conto del Comune doveva far scrivere le spese in un mastro del Comune stesso alla presenza di due Consoli, entro quindici giorni dal giorno delle spese fatte.

(7) « Luoghi » sono cedole o prestiti fatti dal Comune che ne pagava gl'interessi dovuti: corrispondono alle « compere » di Genova.

(8) *Levanto, Statuti*, f. 88. — *Albenga*, cit., pag. 412: e se non eseguivano tali pagamenti nel tempo dovuto, pagavano una multa di L. 25.

(9) *Albenga, Statuti*, pag. 411: tale libro veniva rinnovato ogni anno.

nali (1) i quali esaminavano il tutto diligentemente; passavano sotto la responsabilità degli Anziani, quindi, pronunciavano parere, risolvevano la questione e facevano trascrivere tutto (da un Cancelliere nel libro delle Massarie. Nè il Cancelliere, nè i Notai, nè altri potevano cancellare alcuna cosa sul libro del Salvamento e sul libro delle Massarie e se non per ordine degli Anziani, pena L. 25 e la perdita della propria carica.

I Razionali trasmettevano le procure agli Anziani per il sigillo del Priore e del Sotto Priore; non dovevano distribuire indebitamente le cariche agli Ufficiali, sotto vincolo di giuramento e pena da L. 10 a 50; erano sindacatori generali degli Ufficiali del comune, quindi li sindacavano ogni tre mesi, multavano i colpevoli in denaro o li condannavano a seconda dello Statuto.

Se per infermità o morte mancava uno dei Razionali, era sostituito da uno dello stesso grado, condizione e stato dell' assente (2); se fra i due Razionali nasceva discordia, sia assolvendo che condannando, doveva un terzo Giudice, il Podestà, riconciliarli; in altri casi intervenivano gli Anziani. Al termine di lor carica rendevano ragione del loro operato ai successori (3) i quali entro i primi 25 giorni di loro ufficio inquisivano i predecessori. Tenevano un Notaio (4), del collegio dei Notai di 25 anni di età, esperto, che li assisteva e scriveva in ambo i libri del Salvamento e delle Massarie, quanto venivagli ordinato dai Razionali; salario del Notaio erano lire 35 (5), da pagarsi quando pagavansi i Cancellieri degli Anziani, inoltre riceveva 2 fiorini dal Comune per mutuare il libro del « salvamento »; se rifiutavasi di cambiare libri mastri, era cacciato dall' ufficio; se percepiva altra mercede in più delle dette, doveva restituire 12 volte tanto il ricevuto. I Razionali, entro il primo mese di carica, esigevano da tutti i notai « legata operi portus et moduli, et testamentis », esigevano pure dai Consoli, dai Massari la ragione delle condanne delle Arti, inoltre facevano il computo « proventibus et debitibus » del Comune (6), del salario del Podestà e dei Giudici e destinavano per questi salari una congrua somma presa dalle gabelle, fino oltre a lire 1000.

(1) *Albenga, Statuti*, pag. 63, 64. — *Levanto*, cit., ff. 91-92: i Massari e gli Ufficiali rendevano conto ai Razionali del loro operato ogni sabato.

(2) *Albenga, Statuti*, pag. 411.

(3) *Idem*, cit., pag. 63.

(4) *Idem*, cit., pag. 412. — *Chieri*, cit., pag. 5: due Notai.

(5) *Albenga, Statuti*, pag. 412: salario del notaio e dei Razionali: lire 25. — *Levanto*, cit., f. 88: il salario ai Razionali è decretato ogni volta dal Consiglio; f. 34: la remunerazione dei Sindacatori, quando andavano fuori di Levanto, per conto del Comune, era di 6 soldi e tre denari. — *Chieri*, cit., pag. 5: salario dei Razionali e dei Notai: 3 denari ognuno.

(6) *Albenga, Statuti*, pag. 411.

Affinchè (1) la sostanza del Comune non si spendesse indebitamente si stabilì che nulla si spendesse del denaro del Comune nè alcun bene si vendesse, se non per consenso di tre quarti del gran Consiglio; eccezione fatta per gli stipendi dovuti agli Ufficiali e spese obbligatorie, perchè ciò passava sotto la responsabilità degli Anziani; gli Ufficiali colpevoli eran puniti in lire 200 (2).

I *Ministrali* (3). — Due volte all'anno, ogni sei mesi (4) erano eletti tre cittadini Ministrali della Città (5): un nobile, un mercante ed un artista. Dovevano essere Savonesi, o abitanti in Città da almeno dieci anni con la famiglia (6), di 25 anni di età (7), con beni mobili del valore di lire 100 (8) in Savona o nel Distretto.

Prestavano il giuramento (9), la cauzione di lire cento (10) agli Anziani; loro salario era la metà di ogni condanna o multa (11); loro Ufficio andare per la Città e sobborghi almeno una volta durante l'Ufficio ad asplorare e ad investigare chi vendeva « victualia » all'in-

(1) *Savona, Statuti* del 1404, f. 60.

(2) *Savona, Statuti* del 1345, f. 12 b.

(3) *Savona, Statuti* del 1404, f. f. 33, 34 b.

(4) *Savona, Statuti* del 1345, f. 60 b: ogni tre mesi. — *Vezi, cit.*, n. 21, f. 8 a.

(5) *Savona, Statuti* del 1345, f.f. 13 b, 60 a: due cittadini. — *Noli, cit.*, f. 13 a: due Ministrali. — *Levanto, cit.*, f. 22: ogni tre mesi erano eletti due Ministrali per « apodisia ». — *Diano, cit.*, pag. 53: soprintendevano alle misure e ai pesi: un Ministrale e i Pasperii; idem, pag. 46: i Rasperii erano nove, giuravano di esercitare a dovere il loro Ufficio, che consisteva nel sorvegliare i macellari, i panettieri, i tavernai e altri rivenditori al minuto, i fornai e i mugnai e controllare le misure. — *Mioglia, cit.*, f. 11: i Ministrali e Rasperii esercitavano come sopra. — *Albisola, cit.*, b. VI-27, pag. 67: in seno ai Consiglieri erano eletti due Ministrali. — *Vezi, cit.*, n. 21, f. 8 a: due Ministrali. — *Spotorno, cit.*, n. 22, f. 2 b: quattro Ministrali. — *Celle, Albissola, Varazze, cit.*, f. 12 a: due Ministrali. — *Villafranca, cit.*, pag. 96: ogni anno, nel mese di maggio, nominavansi due Ministrali. — *Chieri, cit.*, pag. 24: è il Massaro del Comune addetto alle misure. — *Ivrea, cit.*, col. 1150: ogni anno erano eletti tre buoni e fedeli uomini che segnavano le misure del vino e le stadere per il gramo. — *Torino, cit.*, col. 721: un Massaro era addetto alle misure e presso di sè teneva le misure del Comune; idem, cit., col. 722: alcuni dei Razionali andavano a segnare i pesi e le misure; percepivano da due a dodici denari a seconda della grandezza della misura e del suo stato.

(6) *Savona, Statuti* del 1345, f. 14 a.

(7) Idem, cit., f. 14 a: trenta anni di età.

(8) Idem, cit., 14 a: cinquanta lire.

(9) Idem, cit., f. 14 a. — *Spotorno, cit.*, n. 22, f. 2 b. — *Noli, cit.*, f. 13 a. — *Celle, Albissola, Varazze, cit.*, f. 12 b. — *Levanto, cit.*, f. 22. — *Albisola, cit.*, b. VI, n. 27, pag. 67. — *Vezi, cit.*, n. 21, f. 8 a. — *Diano, cit.*, pag. 46: anche i Rasperii giuravano.

(10) *Savona, Statuti* del 1345, f. 14 a: di lire cinquanta. — *Levanto, cit.*, f. 22.

(11) *Savona, Statuti* del 1345, f. 14 a; idem, cit. ivi, f. 14 a.

grosso ed al minuto, i pesi e le misure (1), a multare i colpevoli e condannarli anche senza processo, dentro otto giorni (2). Il multato era obbligato a pagare entro otto giorni, altrimenti pagavano per lui i Ministrali; a chi era puntuale, era invece rimessa la quarta parte della multa.

Le misure e i pesi non segnati col marchio del Comune, erano portati ad aggiustare e a marchiare a spese dei padroni; chi era sorpreso recidivo a usare false misure, era condannato da sessanta a cento soldi (3). I Magistrati, specialmente il Giudice dei Malefizi, eseguivano le condanne, e le multe ordinate dai Ministrali (4); tuttavia il

(1) *Spotorno, Statuti*, n. 22, f. 2 b. — *Noli*, cit., f. 13 a. — *Quiliano*, cit., pag. 337. — *Levanto*, cit., ff. 21-22. — *Diano*, cit., pagg. 53-54: i Rasperii controllavano come già abbiamo detto due volte all'anno le misure adoperate dai rivenditori. — *Celle, Albissola, Varazze*, cit., f. 13 a. — *Alba Pompeia*, col. 35: era proibito usar misure false; multa di sessanta soldi. — *Mioglia*, cit., f. 11: i rivenditori al minuto di carne, di vino ecc. devono vendere con giuste misure e a prezzi stabiliti dai Ministrali. — *Albissola*, cit., b. VI-27, pag. 67. — *Diano*, cit., pag. 46: lo stesso per i Rasperii. — *Nicosia*, cit., b. 1-9, pag. 23 b: i « Supprassartes » soprintendono alle misure. — *Toirano*, cit., pag. 11: non parla di Ministrali; ma dice che gli Emendatori stabilirono che ogni venditore di vino al minuto, posto nel territorio di Toirano e suo Distretto, deve anche vendere pane e usare misure buone, vistate dai « Stanciatori » del Comune; il colpevole era multato di cinque soldi genovesi. — *Casale*, cit., col. 1004: il Podestà inquisiva le misure e i pesi. — *Torino*, cit., col. 721; i rivenditori al minuto e all'ingrosso devono usare misure buone e marcate. — *Villafranca*, cit., pag. 96. — *Biella*, cit., pag. 363, nn. 163, 164, 165: non parlasi dei Ministrali, ma era stabilito di non usar misure guaste o false; idem, pag. 334: i Consoli del Comune badavano alle misure se eran giuste. — *Chieri*, cit., pag. 24: il Massaro del Comune soprintendeva alle misure.

(2) *Savona, Statuti* del 1345, f. 60 a. — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 3 a. — *Noli*, cit., f. 13 b. — *Diano*, cit., pag. 46: lo stesso i Rasperii. — *Diano*, cit., pagg. 53, 54: i colpevoli erano multati in dieci soldi per ogni misura falsa. — *Nizza*, cit., col. 66: i colpevoli erano multati di dieci soldi per misura. — *Levanto*, cit., f. 22: i colpevoli erano multati senza processo. — *Finale, Statuti* del 1311 a cura di G. A. SILLA in « *Finale dalle origini all'inizio della dom. spagnuola (cenni e memorie)* » *Stab. Tip. V. Bolla e F., Finalborgo*, 1922, pag. 289: nomina le misure che usavansi per ogni mercanzia, dà la tariffa della gabella sulle misure, pesi e pedaggio. — *Celle, Varazze, Albissola*, cit., f. 12 b: entro 10 giorni. — *Chieri*, cit., pag. 25: i colpevoli erano puniti con la multa di sei soldi per misura. — *Villafranca*, cit., pag. 96: la multa era di venti soldi per misura. — *Casale*, cit., col. 1004: i colpevoli erano multati di cinque soldi per misura non marcata, e in cento soldi per misura falsa. — *Ivrea*, cit., col. 1150: v'è una sequela di multe per i colpevoli sorpresi con misure guaste o non marchiate. — *Arosio*, cit., pag. 283: la Badessa multava di sessanta soldi colui che usava misure false.

(3) *Savona, Statuti* del 1345, f. 60 a. — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 3 a: da venti a sessanta soldi.

(4) *Savona, Statuti* del 1345, f. 60 a.

Podestà e il detto giudice investigavano una volta al mese se i Ministrali adempivano al loro dovere. Se erano trovati colpevoli, eran multati e condannati secondo lo statuto (1), oppure da due a quattro fiorini con l'obbligo di correggere i propri errori. Se presentavansi lamenti contro li Ministrali, il Podestà e il sopradetto Giudice, entro otto giorni esaminavano i litiganti; se vi era errore, rimettevano il denaro. Il Podestà e i giudici coadiuvavano i Ministrali (2) con servienti, nunzi acciocchè di giorno e di notte potessero inoltrarsi in botteghe, taverne, ecc. a sorprendervi le ingiuste vendite.

I Ministrali conoscevano bene: « stateras - lances - captias - plas-tras - pondera - quartinos - staria »; la capacità dei barili da vino e da olio « et mensuras alias »; per quelle guaste esigevano sei denari per ogni misura (3). Chi aveva misure da far marchiare, doveva denunciarle al Comune; se poi si sorprendevo in colpa, i colpevoli erano puniti in soldi cinque per misura senza marchio (4) e nessuna scusa valeva, essendo ciò proclamato pubblicamente. I Ministrali curavansi ancora che non si buttasse letame, acqua putrida nelle contrade (5), ammonivano le persone che la pena era da 5 a 10 soldi; dovevano osservare che le acque piovane non dilagassero per le vie, impedendo il passaggio; così le acque che le immondizie dovevansi trasportare al fiume o agli orti; se a ciò non badavano, c'era una pena di 20 soldi per ogni « sarcinata » d' immondizie.

(1) *Savona, Statuti* del 1345, f. 14 a: erano multati sessanta soldi e cacciati dall'Ufficio e questo era reso di pubblica conoscenza; idem, del 1345, f. 60 a, e b. — *Vezzi, cit.*, n. 22, f. 8 a: i Ministrali che non adempivano al loro dovere erano multati sessanta soldi di Savona. — *Diano, cit.*, pag. 40: se i Rasperii rendevansi colpevoli nel loro Ufficio, pagavano la multa di sessanta soldi ed erano espulsi dall'Ufficio; non dovevano far Società con nessun rivenditore, pena quaranta soldi genovesi; i Rasperii, sotto pena di cinque soldi, erano obbligati a comparire ogni otto giorni dinanzi al Magistrato per rispondere delle accuse fatte e dare le nuove. — *Albisola, cit.*, b. VI-27, pag. 67: se un Magistrale veniva meno al suo dovere, era multato in lire 3 genovesi.

(2) *Levanto, Statuti*, f. 22: il Magistrato doveva coadiuvare i Ministrali nel loro Ufficio, altrimenti veniva multato di cento soldi genovesi.

(3) *Diano, Statuti*, p. 46: i Rasperii percepivano la metà delle multe che infliggevano; idem, pagg. 53, 54: i Rasperii percepivano due denari per ogni misura controllata. — *Albisola, cit.*, b. VI, 27, pag. 67: si multava di 5 soldi per ogni misura guasta; idem, b. 6, 27, pag. 67: esigevano 20 soldi genovesi per ogni misura falsa. — *Chieri, cit.*, pag. 24: apposti « Signatores » si costituivano per segnare le misure non marcate. — *Arosio, cit.*, pag. 283: le misure e i pesi devono chiedersi al Nunzio della Badessa, così i rivenditori hanno la certezza che le loro misure e i loro pesi sono esatti; colui che fa altrimenti è multato di sessanta soldi, da pagarsi alla Badessa medesima.

(4) *Levanto, Statuti*, f. 22. — *Chieri, cit.*, pag. 25: pena venti soldi per ogni misura non marcata.

(5) *Savona, Statuti* del 1345, f. 14 b. — *Diano, cit.*, pag. 46: i Ra-

I Sabarbari (1). — I Sabarbari erano eletti in Febbraio, dovevano essere due, istrutti, cittadini di Savona, o abitativi da oltre 20 anni, di trent'anni di età, esperti nell'arte marinaresca (2). A loro era assegnato uno scrivano, letterato, esperto nell'arte marinaresca, cittadino di Savona, o abitantevi da venti anni, di venticinque anni di età, che non fosse stato l'anno precedente in detto Ufficio. I tre scelti dovevano essere: un mobile, un mercante, un artista; non potevano ricusare tale carica, pena lire cinquecento; giuravano nelle mani del Podestà di esercitare con onore il proprio dovere per il bene pubblico per l'aumento e conservazione del porto, della riva e del molo; per la quale conservazione ricevevano dagli Anziani trecento fiorini di oro, e dai mallevadori novecento fiorini. I Sabarbari erano liberi di ordinare e decretare tutto ciò che era utile per l'incremento del porto, tenevano un mastro ove notavano le entrate e le uscite, l'inventario delle sartie, legni, ferramenta e altro; una copia dell'inventario era consegnata ai Razionali; nulla vendevano del porto, nè davano senza permesso degli Anziani sotto pena di spergiuro e di infamia e L. 500 di multa. Nel

sperii soprintendevano anche all'Igiene pubblica. — *Noli*, cit., f. 14a, e b: i Ministrali sorvegliavano che i pescivendoli portassero i pesci in pescheria, e li vendessero secondo lo statuto di Noli, pena la multa da 10 a 60 soldi. Sorvegliavano anche i macellai. Nessun panettiere, pescatore e rivenditore poteva essere eletto Ministrale.

(1) *Savona, Statuti del 1404*, f. 34 b, 37.

(2) *Idem del 1345*, ff. 38 b, 130 b: i Sabarbari erano due. — *Albenga*, cit., pag. 149: non erano detti Sabarbari, ma Consoli delle mercanzie. — *Levanto*, cit., f. 91: i Sebarbari, dei quali non si conosce il numero, hanno ampia facoltà di far osservare i loro statuti ai padroni di navi, i quali avevano ordine di trarre i legni comprese le piccole navi nello « scario » e lasciare al sommo di questo le barche adatte a trasportare il vino, pena la multa di L. 10 genovesi se non avessero ubbidito; ai Sabarbari aspettava una quarta parte delle multe e la terza parte andava a beneficio dello « scario » stesso; *idem*, f. 32: colui che avesse desiderato porre una barca nello « scario » ne veniva soddisfatto nel solo caso che questo fosse libero, altrimenti doveva tenerla al capo dello « scario » medesimo, pena la multa di 20 soldi genovesi se caduto fosse in contravvenzione; poichè, era assolutamente vietato rinuovere una barca altrui. Colui poi che avesse osato fare un'altra « fovea » nello « scario » per aggiustare un legno, doveva riempirla entro due giorni altrimenti sarebbe stato multato di 10 soldi genovesi. In simile multa incorreva colui che avesse tentato di mettere la sua barca carica o scarica nello « scario » già occupato da altra; *idem*, f. 33: per la manutenzione dello « scario » di Levanto erano nominati due esperti uomini i quali esigevano da ogni barca varata un denaro e mezzo per ogni mina di grano che portava detta barca; il quale denaro andava non solo per la manutenzione dello « scario », ma anche per l'arena o zavorra, per arena che dovevasi procurare, per ogni barca da vararsi. Chi aveva un « Pamphilos » (nave detta in genovese « scunga »), non poteva tirarlo in detto scario, pena la multa di L. 10 genovesi, eccetto che il mare fosse in tempesta; in tal caso il « Pamphilos » veniva tirato nel piano arenoso, che era sempre tenuto in buon stato, dal suddetto « scario ».

primo Consiglio, dopo l'entrata del Podestà, si riunivano a suono di corno e di campana nel palazzo del Comune, ove proponevano il fabbisogno per il porto, per il molo, per la riva, per i ponti, per i muri; dagli Anziani poi ricevevano il necessario (1).

I Sabarbari dovevano conservare i due ponti sulla riva del porto, i quali servivano ad estrarre l'arena, che facevano esportare con chiatte poichè minacciava l'interramento del porto; curavano che il fanale fosse acceso di notte nella lanterna della Torre del Molo; perciò possedevano una chiave con la quale s'introducevano in detta Torre e se il fanale era spento, punivano il custode in L. 10; investigavano quante chiatte e quanti navigli erano in mare e a secco, si curavano che fossero tenuti da funi, che nessuno recasse loro dei danni, e che i padroni di navigli osservassero gli statuti dei Sabarbari. I Sabarbari fissavano la portata di ogni naviglio, gliela segnavano nel fianco (2) per evitare affondamenti; per ogni naviglio della portata di oltre le 200 mine, esigevano da soldi 10 a 12, per quelli fino a mine mille, soldi 20.

Nessun padrone di naviglio poteva condurre un suo naviglio o di altri che oltrepassasse la capacità di 100 mine, o che non fosse marchiato (3), pena cento soldi per il marchio e lire 50 per il soverchio carico. Le navi che venivano dal Pelago (4) erano dai Sabarbari visitate prima dell'ormeggio per vedere se avessero merce (5), e se ne tenevano mascherata (6); i lavoratori del Porto non procedevano alle

(1) *Savona, Statuti del 1345*, f. 38 b: il Podestà entro i primi sei mesi di sua carica deve spendere per il porto 100 lire e anche più del Comune, a seconda della volontà del Consiglio, e L. 100 per la costruzione di un « pontone ».

(2) *Levanto, Statuti*, f. 34.

(3) *Levanto, Statuti*, f. 34: idem e pena da 25 a 50 lire genovesi e anche più, a seconda della portata del naviglio. — *Albenga*, cit., pagine 149, 150: un naviglio non poteva viaggiare se prima non fosse stato visitato dai Consoli delle mercanzie. — *Finale*, cit., pag. 293: non può partire un padron di barche con la nave, se prima non lascia la lista della « colonna » ossia non faccia sottoscrivere ai Deputati la polizza di scarico pena L. 10 di multa; idem, pag. 293: il padron di navi non può partire senza licenza dei Deputati; idem, pag. 293: il padrone di navi non può partire se non ha mostrato la polizza di carico ai marinai; idem, pag. 293: il padron di navi non può far società con forestieri, né portar per conto di costoro mercanzie, eccetto vettovaglie.

(4) S'intende per « pelago » ad di là di una linea convenzionale, che andava da Corvo (Spezia) a Monaco (Francia).

(5) *Levanto, Statuti*, f. 90: erano eletti 4 uomini che soprintendevano alle merci, importate a Levanto per mare, visitavano le merci e ne fissavano i prezzi di vendita a seconda di quel che la merce costava al padrone della barca. Questi poi doveva attenersi a quel prezzo di vendita fissato dai 4 Ufficiali, pena la multa di L. 10 genovesi.

(6) *Finale, Statuti*, pag. 294: cap. 6: non caricar merce di contrabbando; idem, pag. 294, cap. 7: non devesi scaricare senza licenza dei Deputati, tale licenza era rilasciata entro 6 ore dall'arrivo della barca; idem, pag. 294, cap. 8: dopo lo scarico i Deputati controllavano le spese incontrate durante il viaggio.

operazioni di scarico senza ordine dei Sabarbari, pena 20 soldi. Nessun padrone di Naviglio (1) poteva prendere zavorra da altro naviglio (2), pena da L. 10 a 25; le navi dovevano avere gondole o « boyde » ben tenute, salde, che non cascassero in mare, pena L. 10.

Il porto, il molo, i muri dovevano conservarli i padroni di barche e di navigli della portata di 100 mine; i cittadini, i distrettuali erano obbligati, ogni anno, a trasportare una barca di pietre nel porto (3), in luogo indicato dai Sabarbari; ma era proibito prendere pietre nel tratto compreso dal corno di *Redeponti* fino al corno verso alla foce del Letimbro (4). Era proibito dai Sabarbari di far trasportare tra Novembre e Marzo, pomi e altra frutta (5). Per onore e decoro della città le navi, i navigli, le barche, le gondole portavano la bandiera del Comune; ogni naviglio armato aveva lo stendardo del Comune con l'aquila Imperiale (6).

I Sabarbari toccavano la decima parte dell'entrata per opere del porto e di tutti i lasciti testamentari per il porto (7) toccava loro (8) la decima parte. Inoltre dividevansi con lo scrivano le multe che perce-

(1) *Albenga, Statuti*, pag. 150: non poteva condurre naviglio se prima non depositava una cauzione.

(2) *Savona, Statuti* del 1345, f. 52 b: dal ponte posto in mare davanti alla Piazza Colombo, fino al Molo, pena la multa di 10 soldi genovesi per ogni barca di zavorra. — *Nizza, cit.*, col. 46: non gettar zavorra nei due porti di Olivo e di San Lamberto, ma, a 25 canne di distanza dal luogo, in cui si ancoravano le piccole barche; chi contravveniva era multato di 20 soldi.

(3) *Savona, Statuti* del 1345, f. 11 b; chi porta pietre al porto ha il permesso di prenderle in qualsiasi luogo, anche se ostacolato dagli interessati. Se poi questi ultimi muovessero lagnanze, penserebbe il Podestà a riparare il danno per mezzo di estimatori — *idem*, del 1345, f. 98 a — *idem*, del 1345, f. 130 a: i padroni di navi erano obbligati a prendere arena perinzavorrare la riva, in luoghi che fossero sotto la giurisdizione di *Savona*, in caso contrario erano multati di 40 soldi genovesi.

(4) *Levanto, Statuti*, f. 41: non si doveva prendere le pietre sul lido del mare pena la multa di 10 soldi genovesi; se poi le pietre erano prese di giorno, la multa veniva duplicata; era vietato ammassare pietre sul lido.

(5) *Levanto, Statuti*, f. 90.

(6) *Albenga, Statuti*, pagg. 134, 135, 348.

(7) *Savona, Statuti* del 1345, f. 114 a, b: i cittadini possidenti erano obbligati a lasciare in testamento 20 soldi genovesi per ogni 50 lire che possedevano; se qualcuno decedeva senza lasciar testamento, il Podestà doveva curarsi di prendere la parte che gli aspettava per il molo e il porto — *Nizza, cit.*, col. 72, 73; per le opere del porto i cittadini possidenti erano obbligati a lasciar denaro alla loro morte, anzi facevasi giurare ai Notai, che estedevano i singoli testamenti, di ricordare alle persone tale lascito. In questo capitolo non parlasi però di Sabarbari — *Quiliano, cit.*, Savonesi del 1345, f. 26 b: per le opere del porto Savonese i Quilianesi versavano 4 lire all'anno.

(8) *Savona, Statuti* del 1345, f. 30 a: salario dei Sabarbari erano 20 soldi genovesi.

pivano e null' altra mercede potevano ottenere, pena L. 25. Nessun Giudice poteva opporsi ai Sabarbari, pena L. 25; anzi il Podestà e i Giudici dovevano loro prestare man forte; ed essi potevano con pieni poteri condannare senza processo chi non osservava le loro leggi.

Gli Anziani stabilirono che per il futuro non si vendessero chiatte, che uno dei Sabarbari assiduamente assistesse a far caricare le chiatte fino a debita quantità e che tutte portassero il marchio, pena L. 10. I Sabarbari, come i padroni di chiatte, avevano un mastro, dove scrivevano il numero di chiatte caricate ogni giorno per la chiatta grande portante l' arena, e per darne la nota ai Razionali. Il padrone della chiatta grande doveva depositare l' arena in luoghi indicati e aggiustarvela bene; il Sabarbaro nominato a sorvegliare che tutto ciò avvenisse, aveva per salario L. 3 al mese, s' intende nel tempo in cui detta chiatta lavorava.

Gli Estimatori (1). — Erano tre gli estimatori (2), un nobile, un mercante, un artista; due almeno di essi dovevano essere istruiti, avere trent' anni di età (3), possedere lire trecento di beni in città o di-

(1) *Savona, Statuti del 1404*, f. 38 b, pag. 41.

(2) *Savona, Statuti del 1345*, f. 16 b — *Noli*, cit., f. 11 a: due estimatori, duravano in carica un anno — *Albenga*, cit., p. 421 e segg.: 4 estimatori, due per la città, due per le ville, l' un mercante, l' altro artista. — *Quiliano*, cit., pag. 368: otto estimatori. — *Mentone*, cit., pag. 45: ci sono gli estimatori, ma non se ne conosce il numero — *Levanto*, cit., f. 67: 2 estimatori, eleggevasi ogni sei mesi e prestavano « apodixia » — *Diano*, cit., pag. 45: 3 estimatori duravano un anno in carica — *Albissola*, cit., b-6-27, pag. 38: 4 estimatori — *Vezzi*, cit., n. 21 f. 8 b: 3 estimatori — *Cosio, Mendatica, Montegrosso*, cit., pag. 89: nomina gli estimatori, che durano un anno in carica e non possono essere rieletti se non dopo cinque anni, nel qual frattempo non possono avere altri uffici — *Nicosia*, cit., b - 1 - 9, pag. 8: erano detti « suprasartes »; erano due nominati dal Console e dai Consiglieri — *Ortonuovo*, cit. b - 1 - 9, pag. 62 b: esistono gli estimatori non se ne conosce il numero, duravano un anno in carica. — *Toirano*, cit. pag. 11: ci sono gli estimatori, idem. — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 4 a: due estimatori. — *Celle, Albisola, Varazze*, f. 13 b: quattro estimatori — *Villafranca*, cit., cap. II, pag. 86: sei estimatori — idem, cap. 58, pag. 97: ne son nominati quattro — *Torino*, cit., col. 729: nomina gli estimatori, non se ne dà il numero; in ogni loro estimazione erano sorvegliati da un Notaio — idem, col. 643: il Giudice e il Vicario col Consiglio dei Clavigeri eleggevano 24 uomini per la custodia dei beni forensi — *Chieri*, cit. p. 5, n. X: quattro estimatori — *Casale*, cit., col. 948: otto estimatori che eleggevasi ogni sei mesi — *Ivrea*, cit., col. 1127: tre estimatori — *Moncalieri*, cit., col. 1384: due estimatori — idem, col. 1574: gli estimatori venivano eletti da 6 Consiglieri e 4 Credenziali.

(3) v. p. 49 — *Diano*, cit. cap. X, pag. 45 — *Vezzi*, cit., n. 21, f. 8 b: 25 anni di età — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 4 a: 33 anni di età — *Casale*, cit., col. 949.

stretto, essere cittadini di Savona o abitanti da almeno dieci anni, non dovevano avere tenuto tale ufficio per 4 anni consecutivi (1). Gli estimatori non potevano ricusare detta carica, nè durante questa esercitare altro Ufficio con o senza salario, eccetto che non fossero comandati dagli Anziani come Ambasciatori. Prestavano il solito giuramento (2) prima di assumere la carica, per la quale ricevevano uno stipendio stabilito dallo Statuto (3).

Loro compito era giudicare la servitù delle case, quando esse dovevansi demolire, giudicando tra le parti in contesa circa le vie pubbliche e private, i termini (4) ai muni, i fossati (o quintane) (5). Se uno di essi mancava per infermità, il Podestà o il Vicaria lo surrogava con un altro, finchè l'assente riprendeva il suo posto (6). Gli estimatori trasmettevano con atto pubblico, che aveva assoluto valore tutto ciò che deliberavano. Se per caso erano discordi, interveniva il Giudice ad Civilia a rappaccificarli. Nella posizione dei segni di con-

(1) *Moncalieri, Statuti*, col. 1384: per 2 anni consecutivi.

(2) *Savona*, cit., del 1345, f. 16 b - 17 a — *Noli*, cit., f. 11 a — *Quiliano*, cit., pag. 368 — *Levanto*, cit., f. 67 — *Diano*, cit., pag. 45 — *Albisola*, cit., b. - VI, 27, pag. 38 — *Vezi*, cit., n. 21, f. 8 b — *Spotorno* cit., n. 22, f. 4 a — *Celle, Albissola, Varazze*, cit., n. 13 b — *Ivrea*, cit., col. 1127.

(3) *Savona*, cit., del 1345, f. 16 b: stipendio: 60 soldi.

(4) *Savona*, cit., del 1345, f. 16 b — *Vezi*, cit., n. 21 f. 8 b — *Albenga*, pag. 50 e segg. — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 4 b — *Albisola*, cit., b. VI, 27, pag. 38, pag. 30 — *Nicosia*, cit., b. 1, 9, pag. 9: oltre che ai beni soprintendevano alle misure e ai rivenditori al minuto — *Ortonuovo*, cit., b. 1, 9, pag. 62 b — *Toirano*, cit., pag. 11 — *Cosio*, cit., pagg. 80, 81: chi avesse voluto far condotti a uso proprio per irrigazione, funzionamento di mulini e fosse stato costretto attraversare terreni altrui lo avrebbe potuto fare ugualmente senza tema di vevoli opposizioni; però era obbligato, in caso di danni, al risarcimento dei medesimi in base alla relazione di estimatori. Inoltre, se tali condutture avessero attraversato una delle vie comunali dovevasi allora costruire un bendo: e, sempre che l'acqua arrecasse alcun danno si doveva ripararlo. Se, altri, avesse osato rompere il bendo lo si puniva di una multa — *Finale*, cit., pag. 282: non devesi piantar alberi lungo i termini di poderi confinanti; gli alberi fruttiferi possono essere piantati a distanza di 15 palmi, i colpevoli erano multati di cinque soldi e gli si sradicavano gli alberi — *Diano*, cit., pag. 45: gli estimatori devono giudicare dei beni mobili ed immobili — *Villafranca*, cit., pagg. 85-89-90 e 91: circa la concordanza fra vicini per piantare o tagliare alberi fruttiferi, comprese le viti, per portare via alberi vecchi di proprietà altrui, ecc. — *Casale*, cit., col. 1030: gli estimatori devono recarsi a stimare i danni e i guasti fatti nel territorio di Casale — *Moncalieri*, cit., col. 1384: gli estimatori dovevano giudicare i beni consegnati al Castellaro e al Giudice — *idem*, col. 1574: gli estimatori e gli aterminatori curavansi dei termini e dei beni.

(5) *Noli*, cit., f. 11 b — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 5 a — *Albisola*, cit., b. VI, 27, pag. 38.

(6) *Albenga, Statuti*, pag. 412 — *Levanto*, cit., f. 67.

fine dovevan essere presenti le parti (1). Gli estimatori non potevano esaminare liti di loro parenti, nel qual caso dovevan essere surrogati (2); se una delle parti diceva e con giuramento di avere in cospetto uno degli estimatori, otteneva di cambiarlo (3). Il Magistrato di Savona per mezzo degli estimatori scioglieva le liti dando al creditore in giusta misura dei beni mobili o immobili del debitore (4); ogni soluzione di lite doveva essere risolta dentro tre mesi dal principio della lite stessa; però se i litiganti riconoscevano i propri torti, il debitore poteva, entro un mese, pagare in denaro il suo creditore (5). Il Magistrato doveva far dividere il terreno o altri beni in questione dagli estimatori, se potevansi dividere senza danno evidente dei consorti (6); e se un consorte aveva possesso vicino a quello diviso dagli Estimatori, dovevano assegnargli la parte contigua; se i consorti non si accordavano, il Magistrato poneva il bene all'incanto (7). Se uno dei Consorti era fuori di Savona, al di là di Pisa o di Nizza, in Provenza o nel Giogo, e ciò constava da un suo procuratore, per accertamenti la moglie, o parenti, o vicini di casa, la proprietà non era divisa, nè venduta finchè non fosse passato un anno di tempo (8) e ciò era bandito per la Città; spirato l'anno, il Magistrato procedeva alla divisione o alla

(1) *Savona, Statuti* del 1345, f. 17 a — *Genova, cit.*, col. 522 — *Albenga, cit.*, pag. 51, — *Spotorno, cit.*, n. 22, f. 4 b.

(2) *Savona, cit.*, del 1345, f. 17 b.

(3) *Savona, cit.*, del 1345, f. 17 b: il Giudice ad Civilia esaminava con gli estimatori per evitare questioni — *Spotorno, cit.*, n. 22, f. 4 b: chi sospettava degli estimatori poteva scegliere 2 uomini di sua fiducia affinchè li controllassero nel disimpegno del loro ufficio.

(4) *Noli, cit.*, f. 12 a — *Spotorno, cit.*, n. 22, f. 5 a: gli estimatori erano obbligati denunciare l'estimo, tre giorni dopo averlo fatto, mediante relazione scritta al Magistrato; se questo non veniva osservato pagava una multa di Lire 10. Una parte di questa andava a beneficio del Podestà e l'altra a beneficio del Comune — *Celle, Varazze, Albisola, cit.*, f. 13 b.

(5) *Noli, cit.*, f. 12 b: gli estimatori dovevano denunciare al Magistrato, entro tre giorni, l'estimazione fatta e la lite per tale estimo. — *Villafranca, cit.*, pag. 143: se era un bene immobile, il termine della soluzione della lite era un anno, partendo dal giorno dell'estimazione; se un bene mobile, 8 giorni.

(6) *Albenga, cit.*, pag. 51. — *Statuti di Carpiasio* del 21 luglio 1433 a cura di Vitt. Poggi in «Misc. di Storia Italiana», 3ª serie, tomo IX, F.lli Bocca, Torino, 1904, pag. 225.

(7) *Albenga, cit.*, pag. 423 e segg.: v'era un ospeciale curatore che sorvegliava i beni di coloro che si assentavano da Albenga. — *Levanto, cit.*, f. 73: potevasi vendere all'incanto un bene immobile da cui nascesse contestazione per disagevole divisione del medesimo. — *Cosio, Mendatica, Montegrosso, cit.*, pag. 65 b: l'estraneo non poteva comprare alcun incanto.

(8) *Albenga, cit.*, pag. 52: parlasi di un termine di tempo ma non è fissato. — *Spotorno, cit.*, n. 22, f. 5 a.

vendita (1). Dietro richiesta di un consocio di qualche nave, potevasi procedere alla vendita di quella nave, salvo il caso di dolo, il pagamento della nave dovevasi fare dentro i quattro mesi. Nei casi di estimo di un bene (2); se qualcuno degli interessati opponeva diritto di priorità, i Magistrati dovevano ritirarsi fino alla sentenza del Magistrato.

Se una persona levava la cosiddetta « Canella » (3) in presenza del Magistrato predetto, entro otto giorni doveva darne giustificazione (4); se la causa non era giusta la persona veniva condannata entro altri 8 giorni. Se tale estimazione oltrepassava lire cento, il colpevole era multato in soldi quaranta; se passava le lire duecento, in soldi sessanta, se meno di lire cento, in soldi venti (5), ecc. La Canella del Comune o misura con la quale gli estimatori di terre o possessioni stimavano, misuravano tali possedimenti, misurava dodici canne e sei

(1) *Albenga*, cit., pag. 52: la vendita veniva fatta in favore della moglie e dei figli. Nessun padrone di navi poteva, intraprendendo un viaggio, vendere la nave, se non per espresso ordine del proprietario.

(2) *Mentone*, cit., pag. 44: Se un creditore avesse voluto essere soddisfatto nel suo diritto poteva appellarsi alla curia di Mentone che costringeva il debitore a liquidare il debito; se quegli non avesse avuto denaro, pagava con beni immobili, in ragion di due o tre volte il debito fatto.

(3) *Noli*, cit., f. 11 b. — *Celle, Varazze, Albissola*, cit., f. 20 b: deve giustificarsi entro un mese, contando dal giorno della levata della canella.

(4) *Mioglia*, cit., f. 9: non devesi togliere i termini. — *Albenga*, cit., pag. 258-260. — *Levanto*, cit., f. 67: entro due giorni, da quello dell'estimazione, devono fare la relazione del danno al Notaio della curia, pena la multa di venti soldi genovesi in caso di inosservanza. Gli estimatori tenevano un cartolario, su cui il loro Notaio scriveva a sua volta la relazione entro 2 giorni, dal momento in cui gli era stata presentata quella degli estimatori, pena la multa di 20 soldi genovesi se ciò non eseguisse. — *Albissola*, cit., cap. 6: pena quaranta soldi genovesi a chi toglieva la canella; e gli estimatori dovevano farne denuncia entro otto giorni. — *Ortonovo*, cit., b 1-9, pag. 62 b: chi toglieva i termini pagava la multa di quaranta soldi; idem, b 1-9, pag. 63 b: chi toglieva i termini pagava la multa di cento soldi imperiali. — *Vezi*, cit., n. 21, f. 2 b: pena sessanta soldi di Savona chi toglieva i termini; pena lire dieci Savonesi per chi trasportava da un luogo all'altro i termini. — *Biella*, cit., pag. 355, n. 129-131: gli uomini di Biella denunciavano ai Consoli, entro otto giorni chi levava i termini del Comune. — *Moncalieri*, cit., col. 1436: chi toglieva i termini posti dagli « apakatori », era multato di cento soldi. — *Ivrea*, cit., col. 1196: chi toglieva i termini o la canella imposti dai Sapienti dell'Ufficio di Credenza, era multato di lire cento imperiali e lire venticinque per ogni Consolle e lire 10 imperiali per ogni persona speciale. — *Torino*, cit., col. 729: chi toglieva i termini era punito a pagare L. 10 viennesi.

(5) *Albenga*, cit., pag. 259: pagavano un pena da lire 10 a 25. — *Celle, Albissola, Varazze*, cit., f. 20 b: pagavano una pena da denari 4 per ogni lira di estimazione.

piedi, uno dei quali otteneva due palmi diversi da otto a dieci pollici.

Salario degli estimatori era un obolo per ogni lira di estimazione fatta in città o nel Distretto (1); se andavano a stimare in luoghi oltre la Fontanassa, verso Albisola o verso Lavagnola o verso Legino, percepivano un denaro per ogni lira (2); oltre dette località avevano 18 denari; se andavano a Zinola, a S. Bernardo, percepivano un denaro e 3 soldi per il viaggio.

(Continua)

M. VICINO PAGANONI

(1) *Savona*, cit. del 1345, f. 16 b, 17 a — *Noli*, cit., f. 12: varia da 2 a 4 denari per ogni lira di estimazione, escluse le spese di viaggio. — *Albenga*, cit., pagg. 225-227: varia a seconda dell'importanza della estimazione e della distanza del luogo. — *Mentone*, cit., pag. 45: idem ad Albenga. — *Quiliano*, cit., pag. 369: il salario è 4 soldi per ogni lira. — *Cosio*, *Mendativa*, *Montegrosso*, cit., pag. 69: il salario varia da 4 a 6 denari a seconda della distanza. — *Levanto*, cit., ff. 67-68: idem ad Albenga. — *Diano*, cit., pag. 45: il salario varia da 1 a 8 denari a seconda dell'estimazione e della distanza del luogo. — *Albisola*, cit., b VI, 27, pag. 38, cap. 30: 3 denari per ogni lira di estimazione fatta in Albisola, altrimenti varia a seconda della distanza dei luoghi da Albisola. — *Nicosia*, cit., b. 1-9, pag. 8 b: per ogni termine fissato nel comune percepivano 1 soldo Imperiale; se recavansi fuori di Nicosia, toccavano 2 imperiali; per ogni estimazione toccavano da 4 a 8 soldi imperiali. — *Vezi*, vit., n. 21, f. 9: 4 denari per ogni lira di estimazione. — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 5 b: il salario di ogni estimatore era uno scudo se l'estimazione passava 100 lire, se era minore percepivano 2 lire. — *Celle*, cit., f. 13 b, 14 a: il salario degli estimatori era 4 monete savonesi per ogni lira, se l'estimazione era inferiore alle 10 lire; se superiore, 6 denari. — *Torino*, cit., col. 643: salario 20 soldi viennesi e anche più a seconda della distanza dei luoghi; idem, col. 729; idem ad Albenga. — *Chieri*, cit., pag. 5. — *Irrea*, cit., col. 1027: 4 denari per ogni lira di estimazione e se fossero andati fuori del comune avrebbero percepito 2 imperiali per ogni miglio di cammino. — *Casale*, cit., col. 949: 2 denari pavese per ogni lira di beni mobili e 4 denari pavese per ogni lira di beni immobili e non di più, pena la multa di 10 soldi pavese, inoltre cacciati dall'ufficio; idem, col. 1030: in questo capitolo il salario degli estimatori è maggiore: percepivano 14 denari pavese per ogni lira di beni immobili e 2 denari per ogni lira di beni mobili. — *Moncalieri*, cit., col. 1384: 2 denari per ogni lira di estimazione.

(2) *Savona*, cit. del 1345, f. 16 b, 17 a. — *Spotorno*, cit., n. 22, f. 5 b: se andavano a stimare fuori del comune, oltre che al sopradetto salario, erano loro pagate tutte le spese di viaggio.